



MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la legge sul diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni

(del 24 febbraio 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel nostro messaggio n. 250 del 20 luglio 1950, Vi esponemmo succintamente l'istoriato delle modifiche delle disposizioni costituzionali e legislative disciplinanti la nomina del potere legislativo e di quello esecutivo: con lo stesso messaggio Vi proponevamo la sospensione della pubblicazione delle tre leggi formanti il cosiddetto Codice elettorale (verbali G.C., sessione ordinaria autunnale 1950, pag. 118 e segg., 164 e segg., 174 e segg.).

Sarebbe ozioso ripetere la lunga e tormentata storia di questo progetto di legge arenatosi nelle secche dell'anticostituzionalità: Vi rimandiamo a tale proposito, per desiderio di brevità, ai succitati verbali granconsigliari.

Opportuno riteniamo unicamente, acciocchè il Gran Consiglio abbia un esatto punto di riferimento onde procedere alle deliberazioni sul progetto di legge che Vi presentiamo, ripetere in breve la situazione riferentesi alla sospensione della pubblicazione delle leggi che formano il menzionato Codice elettorale, e che già succintamente vi richiamammo; in parte, nel nostro messaggio n. 306 del 12 giugno 1951, allorchè Vi proponemmo la riforma dell'art. 34 della Costituzione cantonale (verbali del G.C., sessione ordinaria primaverile 1951 pag. 287 e segg.): Il 17 aprile 1950 il Gran Consiglio adottava una legge sull'esercizio dei diritti politici (L.D.P.) e una legge sulle votazioni ed elezioni (L.V.E.), in seconda lettura.

Una legge sull'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum era già stata votata il 13 novembre 1946, la sua pubblicazione però sul Foglio ufficiale era stata differita, in quanto si ebbe a ritenere che essa dovesse entrare in vigore unitamente alle due altre leggi sopradette, essendo di compendio alle norme aventi relazione a tutta la materia elettorale, e designate sotto il nome di « Codice elettorale » (C.E.).

Mentre il Consiglio di Stato era in procinto di pubblicare questo complesso di leggi sul Foglio ufficiale, è sorto il dubbio a sapere se taluni dei disposti della legge sull'esercizio dei diritti politici fossero conformi alle norme costituzionali.

Da un esame delle norme contenute nel Codice elettorale risultava come taluni articoli della cennata legge, e in particolare come l'art. 27 bis della L.D.P. (per non citare che il più importante, e determinante la soppressione del « panachage ») fossero in contrasto con l'art. 34 della Costituzione cantonale.

Non conforme allo stesso articolo della nostra Carta fondamentale risultarono poi altri disposti della L.V.E. perchè in stretta relazione al citato articolo 27 bis della L.D.P.

Per cui il Consiglio di Stato, previa consultazione in via ufficiosa degli organi direttivi dei vari Partiti, intesa a sondare le opinioni prevalenti in seno agli stessi (questi ultimi si dichiaravano poi concordi, in via di massima, sull'avviso che si dovesse aggiornare l'esame del complesso problema della riforma della legge elettorale fin dopo l'inizio della nuova legislatura), proponeva di

sospendere la pubblicazione delle tre leggi che formano il così detto Codice elettorale: ciò che il Gran Consiglio risolveva nella sua tornata del 20 dicembre 1950.

Nel frattempo venivano presentate, in materia elettorale, due iniziative.

In data 27 novembre 1950 il Consiglio di Stato trasmetteva al Gran Consiglio una iniziativa popolare per la riforma della legge elettorale (F. U. 1950 pag. 1546), che veniva demandata ad una Commissione speciale (v. verbali G.C., sessione ordinaria autunnale 1950, pag. 18).

Con rapporto 23 gennaio 1951 il Consiglio di Stato preavvisava alla Commissione speciale in merito all'iniziativa in discorso (detta anche della Gioventù socialista e conservatrice) concludendo la sua relazione nel senso dell'irricevibilità dell'iniziativa medesima perchè evidentemente in urto con taluni disposti della Costituzione cantonale, e proponendo che all'iniziativa medesima non venisse dato alcun seguito: a tali conclusioni si associava la Commissione speciale, rilevando tuttavia che « se la Commissione deve convenire nella irricevibilità dell'iniziativa è però *unanime nel condividere i motivi che hanno indotto i promotori a presentare la riforma delle leggi elettorali*, ritenendo inoltre che le stesse leggi potranno essere modificate con successo solo sottoponendo al Gran Consiglio e al popolo — nella qual cosa consente in via di massima il Consiglio di Stato — la riforma dell'art. 34 della Costituzione, in modo da uniformare il testo concernente il Consiglio di Stato e quello concernente il Gran Consiglio ».

In tal senso esprimeva il suo voto il Gran Consiglio, senza discussione, nella sua tornata del 1. febbraio 1951 (v. verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale, pag. 18 e segg.; 265 e segg.; 289 e segg.; 292 e segg.).

Un'iniziativa parlamentare era frattanto stata deposta dal Gruppo socialista in data 27 novembre 1950: nella stessa seduta l'iniziativa medesima veniva demandata alla Commissione speciale già incaricata dell'esame della suaccennata iniziativa popolare.

Con suo rapporto 19 dicembre 1950 il Consiglio di Stato preavvisava sulla iniziativa parlamentare concludendo le sue argomentazioni nel senso che « tutta la materia e i problemi posti dalle iniziative abbiano ad essere esaminati assieme e nel complesso » e proponendo al Gran Consiglio che « l'esame e la discussione di tutta la materia pertinente alla riforma elettorale debbano essere rinviati fin dopo l'inizio della nuova legislatura ».

Le deliberazioni sull'iniziativa parlamentare del Gruppo socialista non furono più continuate, e neppure fu rinnovata — col rinnovo dei poteri per la legislatura 1951-1955 — la Commissione speciale. L'oggetto è stato mantenuto nell'elenco delle trattande del Gran Consiglio quale semplice promemoria, il Gruppo socialista avendo praticamente dichiarato che avrebbe ritirato l'iniziativa in questione non appena fosse stato presentato un disegno legislativo che regolasse questa materia.

In seguito a tale situazione e nell'intento di creare la necessaria premessa costituzionale in virtù della quale rendere attuabile, ove ciò fosse la volontà del legislatore, un sistema di voto che abolisse la facoltà dell'elettore di votare per candidati di diversi gruppi o che istituisse in genere la scheda di gruppo in determinate elezioni (ciò che era stato per l'appunto previsto nel cennato Codice elettorale), e d'altronde nell'intenzione di far sì che l'art. 34 della Costituzione cantonale relativo all'elezione del Consiglio di Stato ricevesse analoga formulazione come l'art. 22 relativo, il Consiglio di Stato proponeva col già citato messaggio del 12 giugno 1951 la riforma dell'art. 34 della Costituzione cantonale: riforma adottata dal Gran Consiglio nella sua seduta del 15 ottobre 1951 e accolta in votazione popolare il 25 novembre dello stesso anno (verbali G.C., sessione ordinaria autunnale 1951, pag. 262 e segg. - F.U. 1951 pag. 1777, 2109).

Giova rilevare tuttavia che, col proporre la cennata riforma costituzionale, non era assolutamente nelle intenzioni del Consiglio di Stato di rimuovere unicamente l'ostacolo costituzionale dell'art. 34, per far sì che al Codice elettorale venisse dato il seguito della pubblicazione nel testo uscito dalle ultime deliberazioni del Gran Consiglio.

La volontà del Consiglio di Stato era quella, attuata la cennata riforma costituzionale, di rivedere tutta la materia del Codice, il quale si rilevava in urto ai disposti costituzionali in taluni altri suoi articoli, come s'è detto (e non solo in quelli dell'allora art. 27 bis); non solo, ma di rimaneggiare tutto il Codice stesso affinché si potesse *ripresentare al Legislativo una legge più chiara perchè dotata di maggiore organicità e sistematica*.

Le dichiarazioni fatte dal direttore del Dipartimento dell'interno, on.le Lepori, a nome del Consiglio di Stato furono a tale proposito esplicite. «Se il popolo ticinese approverà il nuovo testo dell'art. 34 della Costituzione, evidentemente il Consiglio di Stato si troverà nella condizione di esaminare se intende chiedere al Gran Consiglio se le leggi che sono state votate entrino in vigore oppure se intende per contro esaminare alcune critiche che vennero fatte al Codice elettorale per presentare un nuovo messaggio affinché la materia venga riesaminata dal Gran Consiglio. Molto probabilmente — anzi quasi sicuramente — ci si dovrà attenere a questa seconda soluzione poichè anche il Consiglio di Stato ha notato che qualche disposizione del Codice elettorale merita di essere ripresa in esame». (Verballi G.C., sessione ordinaria primaverile 1951, pag. 263, 264).

Fu adottata per l'appunto la seconda soluzione: secondo i criteri che vi esporremo brevemente qui appresso.

Il primo problema che si pose, fu quello a sapere se fosse più opportuno lasciare al Codice elettorale la precedente suddivisione rappresentata dalle tre leggi distinte (la legge sull'esercizio dei diritti politici, la legge sulle votazioni ed elezioni e la legge sull'esercizio del diritto di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato); di operare in senso inverso a quelli che furono gli intendimenti iniziali, cioè di scindere il Codice in tante leggi separate per materia oppure, infine, di fondere le precedenti leggi formanti il Codice in una sola.

Fra tali soluzioni possibili fu preferita la terza, più conveniente ed opportuna perchè tale da permettere una regolamentazione più chiara della materia e perchè rappresentante a nostro avviso la soluzione più razionale, organica e sistematica; tralasciando tuttavia la materia riferentesi all'iniziativa, al referendum e alla revoca del Consiglio di Stato, che abbiamo preferito codificare in una legge separata, di cui teniamo già pronto il progetto; abbiamo infatti ritenuto che sarebbe stato maggiormente chiaro regolare con legge separata l'esercizio di tali diritti costituzionali che non rientrano pienamente nella materia relativa all'esercizio del diritto di voto, alle votazioni e alle elezioni, anche se numerosi, con quella, sono i rapporti.

Abbiamo d'altra parte tralasciato di regolare nella legge la materia concernente l'elezione degli Uffici patriziali, dei Consigli parrocchiali, dei medici e delle levatrici, dei parroci ecc. già raggruppati nel vecchio Codice elettorale sotto il titolo «Elezioni diverse»: innanzitutto perchè abbiamo ritenuto che tali elezioni esulassero dalla materia trattata specificamente dalla legge (che regola le elezioni politiche e giudiziarie), e d'altra parte trattandosi di *elezioni sui generis*, che converrà disciplinare diversamente, appunto per la loro specifica natura, dalle altre elezioni in genere, attraverso una legge speciale. In tale campo non urge comunque nè una riforma del sistema di elezione, nè un coordinamento di leggi: rileviamo tuttavia che teniamo già pronto un progetto di legge che disciplini tutta questa materia. Facciamo notare infine che questo

avviso rispecchia la unanime volontà espressa dal Gran Consiglio allorchè, nella sua tornata del 17 aprile 1950, decise lo stralcio dal Codice dell'intero cennato Titolo quinto sulle elezioni diverse (verbali G.C., sessione ordinaria primaverile 1950, pag. 10).

Altre questioni di minima importanza furono infine stralciate e il loro disciplinamento lasciato al regolamento d'esecuzione della legge.

La legge rimaneggiata in tal modo fu divisa in due parti: la prima che contempla tutte le disposizioni di ordine generale, e una seconda — parte speciale — che disciplina le votazioni e le elezioni; le singole disposizioni furono raggruppate in titoli e capi secondo una sistematica migliore di quanto non lo fosse quella del precedente testo di legge.

Non riteniamo ora indispensabile passare in rassegna, commentandoli, ogni singola parte ed ogni articolo della nuova legge elettorale che vi presentiamo sotto la denominazione di « Legge sul diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni », e ciò per ovvie ragioni: avantutto perchè il progetto di legge riprende, in parte, disposizioni già previste dalle leggi attualmente in vigore, e secondariamente, perchè le disposizioni in esso contenute sono pure previste in parte dal precedente testo di C.E., ed hanno quindi già fatto oggetto di esposizione, di esame e di discussione in sede di deliberazione sui testi precedenti che formavano per l'appunto il C.E.

Riteniamo quindi opportuno nel presente messaggio illustrarvi, e ancora in maniera sommaria, le principali disposizioni che innovano per rispetto al precedente testo del C.E., tenendoci per il resto a vostra completa disposizione per tutti quegli schiarimenti che, in sede di esame del presente progetto, apparissero necessari; ritenuto che, come già ebbero a sottolineare, la legge che vi presentiamo rappresenta nel complesso un lavoro organico e sistematico che, per tale aspetto, innova in ogni sua parte sia sui testi di legge attualmente in vigore, sia sul testo del C.E. così come uscito dalle deliberazioni granconsigliari.

Titolo secondo. — Mentre abbiamo introdotto nel Capo Terzo le norme che regolano la tenuta e la pubblicazione dei cataloghi elettorali federali (materia che nel C.E. era stata dimenticata) abbiamo ripreso il vecchio sistema (cioè quello attualmente in vigore) per quanto concerne il diritto di voto dei Ticinesi all'estero, o meglio la loro iscrizione in catalogo, non prevedendo quel catalogo speciale introdotto invece nel C.E. E ciò per motivi che si possono riassumere in sostanza come segue.

Il C.E. prevedeva l'allestimento e la tenuta di un catalogo elettorale speciale nel quale fossero iscritti tutti i Ticinesi all'estero con diritto di voto in materia cantonale e comunale; cioè quei Ticinesi che « mantengono il loro domicilio tributario in un Comune del Cantone ». A parte il fatto che tale condizione — mantenimento del domicilio tributario — non è in consonanza con lo spirito dell'art. 11 della Costituzione cantonale, l'iscrizione dei Ticinesi all'estero nel registro dei fuochi dovendo intervenire d'ufficio (sulla discussione di tale problema non possiamo qui dilungarci), sta quello, più importante, che un disposto dello stesso C.E. prevedeva la radiazione d'ufficio dal catalogo qualora il Ticinese all'estero fosse in mora nel pagamento della tassa di fuocatico per due anni consecutivi. Ora, a non averne dubbio, tale disposto è da ritenere inconciliabile con la legge federale 29 aprile 1920 sulle conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso del fallimento: in tal senso fu già deciso dal Tribunale federale nei confronti di una legge del Cantone di Neuchâtel (sentenza 29 gennaio 1927) e per analoghi motivi furono stralciati i dispositivi concernenti la radiazione dai cataloghi dei cittadini in mora col pagamento delle imposte (art. 4 lett. c) legge 15 luglio 1880 sull'esercizio dei diritti politici e art. 6 lett. f) LOC 13 giugno 1854 - verbali G.C. 1928 pag. 504 e segg.).

Nè si può ora, per le stesse ragioni e in base all'art. 4 della Costituzione federale, reintrodurre il motivo di esclusione dell'iscrizione in catalogo, e quindi dal diritto di voto, dei Ticinesi all'estero in mora col pagamento dei pubblici tributi.

Titolo terzo. — Alcune modificazioni, particolarmente per quanto concerne i termini, sono state portate col Capo Secondo relativamente alla convocazione dei comizi per tutti i casi di votazioni o di elezioni.

Più importanti sono peraltro le innovazioni introdotte nel Capo Terzo, in merito alla presentazione delle candidature nelle elezioni.

La prima, è quella per cui ad ogni proposta di candidatura deve essere unita la dichiarazione scritta di accettazione dei candidati. Tale sistema, già previsto dalle vigenti leggi quò all'elezione a determinate cariche dell'ordine giudiziario (per es. giurato, giudici di pace, pretori) o in determinate altre elezioni (per es. deputati al Consiglio degli Stati) è stato qui generalizzato a tutte le elezioni. Ancora nelle recenti elezioni comunali si sono verificate, in parecchi casi, presentazioni di liste di candidati non solo contro la volontà esplicita dei candidati medesimi ma ancora nel semplice intento di portare disordini o elementi di « chicane » all'interno dei gruppi, o in genere nell'elezione. Il nuovo sistema dell'adesione scritta da dare da parte dei candidati tende a parare a tali inconvenienti; ferma restando, allo scopo di garantire la vita della pubblica amministrazione (Municipi, Consigli comunali) l'obbligatorietà della carica, scompare il principio — per altro consacrato dalla legge vigente in molte elezioni, tra cui quelle comunali — dell'obbligatorietà della candidatura; principio che il progetto di legge riconsacra laddove, in mancanza di adesione da parte dei candidati proposti e quindi per carenza di presentazione di liste, potrebbe rendersi precaria la continuità dell'amministrazione (v. per es. art. 160 e 169): in tali condizioni la presentazione dei candidati avviene con un sistema analogo a quello vigente dove il candidato può rifiutare la candidatura, ritenuto tuttavia che il gruppo che l'ha proposto lo sostituisca con un altro, in difetto di che la candidatura viene mantenuta inalterata.

Tale sistema tende d'altra parte a snellire tutta la procedura (attualmente quanto mai complessa, data appunto la possibilità di opzione, di rinuncia, ecc. da parte dei candidati) di presentazione di candidature; in quanto ritenuta la possibilità di ritiro della proposta o di congiunzione, le liste sono definitivamente stabilite il lunedì successivo alla presentazione, senza tutta quella gamma di variazioni possibili col sistema attualmente vigente. Pure abolita è stata da noi la disposizione che prevedeva, nel C.E., che la lista dovesse contenere il numero minimo ($\frac{1}{2}$ degli eleggendi) di candidati: e ciò in relazione al sistema di voto contemplato dal progetto di legge, nelle votazioni con scheda di gruppo, rispetto a quello previsto dal C.E.

Altre innovazioni rilevanti infine, tranne quella d'aver fissato, per l'appoggio delle proposte di candidati, il numero di firme proporzionale a quello degli elettori iscritti in catalogo nelle elezioni comunali (e ciò per tener conto, almeno simbolicamente, della consistenza dei gruppi in quella sede) non sono state attuate nelle disposizioni relative alla presentazione delle candidature.

Fra le innovazioni di minima importanza apportate nel progetto di legge, per rapporto al C.E., segnaliamo unicamente quella relativa al luogo di deposito delle proposte di candidati, che nelle elezioni dei giurati e dei giudici di pace è stato decentralizzato alle Preture per ragioni di praticità, mentre è stato centralizzato alla Cancelleria dello Stato per ogni altra elezione che non sia comunale (v. art. 35).

Nei Capi Quarto e Quinto del Titolo Terzo del progetto, tutta la materia concernente gli uffici elettorali, la loro formazione, il loro funzionamento, nonchè quella relativa agli edifici e ai locali di voto è stata rimaneggiata e

riordinata secondo criteri di maggiore sistematica: vi sono state introdotte a completazione alcune disposizioni che abbiamo ritenute necessarie allo scopo di garantire, nella misura maggiore, la segretezza del voto e di evitare ogni possibilità di corruzione.

Nelle disposizioni concernenti il materiale di voto (Titolo Terzo, Capo Setto) abbiamo innanzitutto introdotto il principio della scheda ufficiale: per ogni votazione od elezione l'Autorità provvede essa stessa alla stampa e alla distribuzione delle schede; nessun gruppo o partito potrà procedervi e dovrà rifornirsi di schede, nelle votazioni e in quelle elezioni in cui la loro distribuzione è libera, rivolgendosi all'Autorità.

Il disposto relativo alla scheda di gruppo (nel C. E. detta di partito) è stato modificato. Il C. E. prevedeva, per l'espressione del voto un circolo di fianco al nome di ogni singolo gruppo, in cui l'elettore imprimeva l'apposito timbro. Tale sistema avrebbe causato o potuto causare contestazioni plurime, in occasione delle operazioni di spoglio, essendo che tra i motivi di nullità la legge prevedeva che fossero nulle tutte le schede di gruppo «sulle quali il timbro non fosse impresso nel circolo a ciò destinato». Ora, non v'è chi non veda che tale norma, applicata rigidamente da un ufficio elettorale, potrebbe comportare un annullamento di numerose schede, numerosi potendo essere — ciò che si può senz'altro presumere — quei cittadini che per incapacità o per disattenzione imprimerrebbero il timbro fuori del circolo, non fosse che per uno spazio del tutto esiguo.

La tecnica da noi introdotta nel progetto di legge è quella della casella nera col circolo bianco da annerire a lapis nero (art. 65): sistema che evidentemente rende impersonale al massimo grado l'espressione del voto da parte dell'elettore e quindi minima, o praticamente nulla, ogni possibilità di controllo.

E' già stato detto da taluni (e trattasi evidentemente di giudizio basato su erronei preconcetti) che tale sistema in cui l'elettore è costretto ad esprimere il suo voto annerendo un piccolo cerchio rappresenterebbe, come quello del segno di croce, un sistema poco dignitoso in un paese civicamente elevato come il nostro.

A coloro rispondiamo che la stessa tecnica, consacrata dalla legge elettorale belga, rappresenta quanto di migliore fu trovato affinché l'espressione del voto fosse resa assolutamente impersonale e quindi libera da ogni possibilità di controllo appunto in un paese la cui legge elettorale è, nel quadro dell'evoluzione del diritto pubblico moderno, uno dei documenti più completi e più notevoli (v. la legislazione elettorale belga, a cura di Danilo De Cocci, in Collana di testi e documenti costituzionali diretta da Giacomo Perticone, Firenze 1946).

Fra le innovazioni apportate dal progetto nei disposti di cui al Capo Settimo del Titolo Terzo, due sono rilevanti:

La prima, concernente il sistema di voto nelle elezioni con scheda di gruppo; la seconda, relativa alla tessera elettorale.

Quanto alla prima innovazione, occorre premettere che ci si è ampiamente occupati del problema, che ha fatto oggetto di studio in sede di esame del progetto davanti al Consiglio di Stato, e già prima da parte dei competenti organi del Dipartimento dell'interno.

Sono stati vagliati e studiati i vari sistemi di voto possibile, segnatamente comparando i testi di legge vigenti nei Cantoni confederati e quelli di alcuni Stati esteri. Troppo lontano ci porterebbe una esposizione, nel presente messaggio, delle conclusioni che si potrebbero trarre da tale studio: ci riserviamo comunque già sin d'ora di esporre quelle constatazioni che ebbimo campo di fare in quella sede, non fosse eventualmente che in forma di semplice sugge-

stione o di proposta, qualora il sistema che vi progettiamo nel disegno di legge in discorso non fosse per accogliere il consenso di codesto Gran Consiglio.

Ci sia concesso, per il momento, limitarci a una unica considerazione: che il sistema previsto dal C.E. nel suo allora art. 27 bis per determinate elezioni (le più importanti politicamente, a parte quella del Tribunale di Appello) con scheda di partito per il gruppo cui si intende dare il proprio suffragio e scheda nominativa con cui si ha diritto di votare solo per candidati di un gruppo e con facoltà di radiarne una parte, ritenuto l'obbligo di votare per un minimo, non ha incontrato il pieno consenso di questo Consiglio.

Dopo un ponderato esame del problema, nell'intento di rimanere nella maggior misura fedeli a quel sistema di voto che già aveva accolto l'adesione della maggioranza granconsigliare in sede d'adozione del C.E., abbiamo quindi deciso che determinate elezioni (quelle cioè previste dal C.E., esclusa l'elezione del Tribunale di Appello) dovessero svolgersi con scheda di gruppo e scheda nominativa separate, per cui i voti nominativi distribuiti ai candidati non fossero influenti sui gruppi in competizione, e cioè che non andassero a indebolire o a rafforzare la consistenza dei gruppi medesimi, e che non permettessero d'altra parte quel controllo dell'elettore organizzato dai partiti nel corso di ogni elezione. Lo scrivente Consiglio è stato tuttavia d'altra parte dell'avviso che nelle elezioni medesime troppo rigido sarebbe stato limitare la libera scelta del cittadino concedendogli la facoltà di votare per candidati di un solo gruppo politico e ancora obbligarlo a votare per un numero minimo dei candidati dello stesso. Poiché influenti sulla ripartizione dei seggi, nel sistema previsto dal disegno di legge, sono unicamente e solo le schede di gruppo (e su queste non influendo alla loro volta in alcun modo i voti della scheda nominativa) abbiamo pensato che fosse cosa migliore lasciare sussistere, nella scelta dei candidati, la facoltà di « panachage » illimitato da parte dell'elettore, con facoltà per lo stesso di votare o meno la scheda nominativa in discorso.

Ripetiamo tuttavia che lo scrivente Consiglio non si è limitato a studiare quella che vi presentiamo quale sola ed unica possibilità: pur avendovi dato la propria preferenza, egli è pronto tuttavia a discutere, secondo gli studi fatti e le conclusioni tratte, quei metodi di voto che eventualmente codesto Gran Consiglio intendesse opporre a quello da noi proposto.

All'art. 72 abbiamo introdotto il principio della tessera elettorale, rappresentata da un documento ritenuto valido a tale effetto dal regolamento, nei Comuni aventi 500 e più cittadini iscritti in catalogo; tranne per i Ticinesi all'estero, per i quali il principio di documentare la propria identità è d'obbligo in tutti i casi.

Tutta la materia dei Capi Ottavo (Delle operazioni di spoglio), Nono (Della trasmissione dei risultati e del materiale di voto), Decimo (Degli uffici cantonali di accertamento), Undecimo (Del verbale, della proclamazione e della pubblicazione dei risultati), e Duodecimo (Della conservazione e della distruzione del materiale di voto) del Titolo Terzo, riprende, nelle sue generalità, in parte i dispositivi già previsti dalle leggi attuali, e in parte quelli già contenuti nel C.E.; talune altre norme vi sono state introdotte ex novo: trattasi per lo più di dispositivi di carattere organizzativo, oppure di norme tendenti a garantire, nella maggior misura possibile, la segretezza del voto espresso dall'elettore.

Titoli quarto e quinto. — Un'innovazione apportata in questa parte della legge è quella prevista al Capo Secondo del Titolo Quarto, introducente la possibilità di reclamo nella procedura preparatoria delle votazioni o delle elezioni comunali, giustificata dalla possibilità di intervento che, in determinati casi, il Dipartimento dell'interno ha la possibilità di svolgere quale Autorità di vigilanza sui Comuni; intervento che in molti casi — e le esperienze fatte nelle ultime votazioni ed elezioni stanno a dimostrarlo — può dirimere parec-

chie vertenze e sanare determinate situazioni nei preliminari delle votazioni e delle elezioni che, in caso contrario, sfocerebbero fatalmente in ricorsi aventi quale prima conseguenza l'annullamento di tutta la votazione o di tutta la elezione medesima. Le norme dei Capi Terzo, Quarto e Quinto del Titolo Quarto tendono a sveltire in parte la procedura applicabile — quella delle cause d'amministrativo semplice — sono fissati termini più brevi (art. 110) viene abbreviato il termine di intimazione alle parti e quello per l'insinuazione dell'allegato di risposta; viene escluso il diritto di replica e di duplica per iscritto (art. 115). Ciò che tende, in sostanza, a garantire l'immediatezza dei giudizi di prima istanza in questa materia.

Un Titolo Quinto raggruppa le differenti norme relative ai termini e agli atti, nonché un determinato numero di disposizioni penali.

Parte speciale. — Per le disposizioni che abbiamo raggruppato nella parte speciale del progetto di legge e disciplinanti tutte le votazioni nonché le elezioni comunali, cantonali e federali, politiche e giudiziarie, il lavoro è stato svolto soprattutto allo scopo di dare alle norme medesime altra veste più organica e sistematica, acciocchè tutta la materia si presentasse con maggiore chiarezza e fosse di più facile consultazione.

Poche le innovazioni introdotte e di qualche rilievo: tra queste segnaliamo brevemente quelle che, a nostro avviso, riteniamo essere le più importanti.

Elezione del Gran Consiglio. — La modifica concerne la ripartizione dei seggi nell'elezione del Gran Consiglio. La legge vigente (del 17 dicembre 1934 - art. 31) e il C.E. (art. 45) che ha ripreso la stessa norma, prevedono che il riparto dei seggi nell'elezione del Gran Consiglio, avvenga nel senso che *se un gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario*, il numero totale dei seggi spettanti al gruppo per l'intero Cantone viene ripartito attribuendo, avantutto, a ciascuno dei circondari per cui il gruppo ha proposto candidati, un numero di eletti proporzionale alla somma dei voti conseguiti dal gruppo nel circondario; e secondariamente, eseguito il riparto circondariale, il numero dei seggi ancora spettanti al gruppo viene attribuito alle candidature cantonali, e in mancanza di queste, alle maggiori frazioni circondariali. Il progetto di legge (art. 129) prevede il contrario, e cioè: i seggi spettanti al gruppo vengono attribuiti avantutto alle candidature cantonali; poscia, eseguito tale riparto, i seggi che ancora spettano al gruppo vengono ripartiti fra i circondari per cui il gruppo ha presentato dei candidati.

Tale modifica è stata, dallo scrivente Consiglio, apportata per una duplice considerazione: in primo luogo, poichè abbiamo ritenuto che solo in tal modo si possa restare pienamente fedeli alla «ratio» dell'art. 22 della Costituzione cantonale, che prescrive che la nomina dei deputati al Gran Consiglio abbia luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, riconoscendo solo sussidiariamente il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale. In secondo luogo, perchè tale modo di ripartizione, nell'ambito del sistema di voto previsto dal progetto di legge, è atto a garantire ai gruppi la elezione di determinati candidati per cui è posta la candidatura cantonale, e a preservare il gruppo medesimo da eventuali manovre che all'uno o all'altro candidato sarebbero facili attraverso la caccia di voti personali sulla scheda nominativa.

Elezione del Consiglio di Stato. — Una piccola modificazione è stata introdotta nel senso che l'elezione complementare di tre Consiglieri di Stato (e non di due come prevedeva il testo del C.E.) debba avvenire secondo le norme previste per le elezioni generali. Solo in tal modo riteniamo che la norma legislativa non sia in urto al disposto costituzionale (art. 34 Costituzione cantonale), per cui la nomina parziale di *non più di due* (e quindi anche di due) Consiglieri di Stato avviene col sistema della maggioranza assoluta.

Anche per l'elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato (come per quella complementare di due o più deputati al Gran Consiglio) abbiamo mantenuto la variante circa il quoziente già previsto dai disposti del C.E. (cioè secondo il sistema di Hagembach - Bischoff o del *più uno*).

Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati. — E' stata stralciata dalla legge la norma che concerne le indennità dovute ai deputati al Consiglio degli Stati, in quanto esula evidentemente dalla materia, e per cui abbiamo previsto speciale decreto legislativo, di cui teniamo pronto il progetto.

Elezioni e votazioni comunali. — Le varianti introdotte, e di cui già facemmo cenno trattando delle disposizioni generali, sono quelle relative alla presentazione delle candidature, ove nei termini fissati dalla legge non venisse deposta nessuna proposta di candidati (art. 160 e 169).

Nelle norme sulle votazioni comunali abbiamo mantenuto la differenziazione già espressa nel C.E. fra votazioni in pubblica assemblea (rette dalla LOC) e per scrutinio popolare (rette dalla legge elettorale): tale differenza servirà a dissipare eventuali dubbi, ove questi potessero sorgere, circa il calcolo della maggioranza assoluta nelle votazioni a scrutinio segreto (cfr. art. 25 cpv. 2 LOC e art. 180 cpv. 2 del progetto di legge).

Disposizioni varie. — Fra le disposizioni che abbiamo raccolto sotto tale denominazione in un Titolo Quinto, poche e di scarsa rilevanza sono le norme in cui abbiamo innovato: tra queste citiamo quelle dell'art. 186 del progetto di legge per rapporto all'art. 26 § 1 della legge 12 novembre 1931 sulla nomina dei Municipi e dei Consigli comunali, e dell'art. 190, relativo all'opzione dei candidati eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione.

Concludendo questo nostro messaggio formuliamo l'augurio che la riforma elettorale, da tutti desiderata, sia l'incentivo migliore a far sì che il progetto di legge che vi presentiamo venga accolto da codesto Gran Consiglio e che la sua entrata in vigore sia resa possibile già per le prossime elezioni cantonali.

Con l'adozione di tale legge sarebbero appagati i desideri di riforma — che sono anche i nostri — espressi dalla Commissione speciale nel succitato rapporto sull'iniziativa popolare in materia elettorale presentata l'8 settembre 1950 e pure sarebbero pienamente soddisfatte le aspirazioni degli onorevoli deputati che il 27 novembre 1950 deposero sul tavolo della presidenza di codesto Gran Consiglio l'iniziativa parlamentare di cui è stato cenno più in alto.

Di meliora piis !

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Celio

Il Cons. Segr. di Stato:
Canevascini

**Legge sul diritto di voto
sulle votazioni ed elezioni**

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge si applica a tutte le votazioni ed elezioni federali cantonali e comunali, riservate le disposizioni della legislazione federale o di altre leggi speciali.

Campo
d'applicazione.

Art. 2

E' votazione o elezione cantonale a' sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone, nel Distretto o nel Circolo.

Definizione.

Titolo primo

DEL DIRITTO DI VOTO

Art. 3

Ha diritto di voto in materia cantonale e comunale, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge :

Diritto di voto:

- a) ogni cittadino ticinese o confederato di venti anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di venti anni compiuti, che fa parte di un fuoco iscritto nel registro dei fuochi di un Comune del Cantone.

a) in materia
cantonale e
comunale;

Art. 4

Ha diritto di voto in materia federale ogni cittadino svizzero di venti anni compiuti, domiciliato o dimorante nel Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone.

b) in materia
federale;

Art. 5

E' domiciliato nel Cantone o in un Comune il cittadino che vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Concetto di do-
micilio:
decorrenza dei
termini.

I tre mesi di domicilio per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale e comunale decorrono di regola :

- a) per i ticinesi e i confederati già domiciliati nel Cantone, dal giorno in cui hanno presentato al Municipio del Comune ove intendono domiciliarsi, gli atti di legittimazione;
- b) per i ticinesi provenienti da un altro Cantone o dall'estero, dal giorno in cui si sono annunciati al Municipio del Comune ove intendono domiciliarsi;
- c) per i confederati provenienti da un altro Cantone o dall'estero, dal giorno in cui hanno inoltrato alle competenti Autorità ticinesi la domanda per ottenere il permesso di domicilio.

Art. 6

Ogni cittadino ticinese o confederato, che cambia domicilio nel Cantone, durante i tre mesi necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale e comunale, esercita tale diritto nel Comune del precedente domicilio.

Garanzia del do-
micilio politico.

Privazione del diritto di voto.

Art. 7

E' privato del diritto di voto :

- a) chi è soggetto a tale misura per sentenza penale;
- b) chi è sottoposto a tutela per i titoli di cui agli art. 369 e 370 del Codice civile svizzero;
- c) chi è internato per malattia mentale o per decisione dell'Autorità amministrativa;
- d) chi è sottoposto alle misure di sicurezza di cui agli art. da 41 a 45 del Codice penale svizzero od è ricoverato a' sensi dell'art. 25 del Codice medesimo;
- e) chi sconta una pena privativa della libertà.

La privazione ha fine tosto che sia cessata la causa che l'ha provocata.

Titolo secondo

DEI CATALOGHI ELETTORALI

Capo primo

Dei cataloghi in generale

Art. 8

Prova del diritto di voto.

La prova della capacità di esercitare il diritto di voto è data dai cataloghi elettorali : nessun cittadino può votare se non è iscritto; chiunque è iscritto deve poter votare.

Art. 9

Confezione dei cataloghi.

I cataloghi elettorali sono tenuti per Comune, su formulario ufficiale, e fanno stato per ogni votazione o elezione.

Nei cataloghi gli elettori sono iscritti con cognome, nome, paternità, data di nascita, Comune e Cantone di origine, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con l'eventuale menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto.

Nessuno può essere iscritto in più di un Comune.

Ogni cittadino può ottenere a sue spese copia dei cataloghi elettorali.

Art. 10

Garanzia della iscrizione

Nessun cittadino, domiciliato o dimorante nel Cantone, salvo in caso di decesso o di privazione del diritto di voto, può essere radiato dai cataloghi elettorali di un Comune se non risulta prima iscritto in quelli di un altro.

Il Municipio che procede all'iscrizione in catalogo di un cittadino ticinese o confederato per la sua condizione di domiciliato, deve notificare al Municipio del Comune di origine o del domicilio antecedente l'avvenuta iscrizione, e quest'ultimo a sua volta procede alla relativa radiazione dal proprio catalogo.

Capo secondo

Del catalogo elettorale cantonale e comunale

Art. 11

Catalogo elettorale cantonale e comunale.
1. Confezione.

I Municipi allestiscono ogni anno un catalogo elettorale, scrivendovi d'ufficio tutti i cittadini aventi diritto di voto in

materia cantonale e comunale, e quelli che lo acquistano nell'anno per cui il catalogo è allestito.

Una menzione particolare sarà fatta al catalogo per ogni cittadino, ticinese all'estero iscritto.

Art. 12

A cominciare dal primo sabato del mese di dicembre il Municipio pubblica il catalogo per un periodo di 20 giorni consecutivi, trasmettendone contemporaneamente copia al Dipartimento dell'interno.

2. Pubblicazione:
a) annuale;

Art. 13

Il catalogo, debitamente aggiornato, deve essere pubblicato durante i trenta giorni che precedono le votazioni o elezioni cantonali o comunali che avvengono dal primo di aprile al 31 dicembre.

b) in caso di votazioni o elezioni;

Art. 14

La pubblicazione del catalogo avviene presso la Cancelleria comunale, previo avviso all'albo.

c) modalità.

I cittadini possono prenderne visione nelle ore d'ufficio e in ogni caso almeno dalle 14 alle 17 di ogni sabato del periodo di pubblicazione.

Art. 15

Nel corso dell'anno il Municipio apporta al catalogo le variazioni ordinate dall'Autorità superiore e quelle imposte dalla legge per cambiamento di domicilio o per altra causa.

Variazioni:
a) nel corso dell'anno;

Il Municipio pubblica le variazioni, mediante avviso all'albo, per venti giorni consecutivi, con notificazione al Dipartimento dell'interno.

In caso di radiazione, ne dà inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

Art. 16

Nessuna variazione, eccetto quelle ordinate dall'Autorità superiore e quelle di cui all'art. 23 della presente legge, può essere fatta nel periodo di pubblicazione.

b) divieto.

I cittadini che acquistano l'esercizio dei diritti politici per ragioni di età, di domicilio, di cessazione dei motivi di privazione o per altra causa durante il periodo di pubblicazione devono esservi iscritti prima della pubblicazione medesima.

Capo terzo

Del catalogo elettorale federale

Art. 17

I Municipi allestiscono ogni anno un catalogo elettorale, iscrivendovi d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale e quelli che lo acquistano nel corso dell'anno per il quale il catalogo è allestito.

Catalogo elettorale federale:
a) confezione;

Art. 18

Le norme relative alla pubblicazione annuale del catalogo elettorale cantonale e comunale e il divieto di variazioni durante la medesima, sono applicabili per analogia al catalogo federale.

b) norme applicabili;

Art. 19

c) variazioni;

Il catalogo deve essere costantemente aggiornato, completato e modificato in occasione di ogni votazione o elezione federale secondo le norme della legislazione federale.

Art. 20

d) pubblicazione in caso di votazioni o elezioni.

Il catalogo deve essere pubblicato prima di ogni votazione ed elezione federale in conformità delle disposizioni della legislazione federale e di quelle richiamate nei decreti di convocazione delle assemblee.

Titolo terzo

DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DELLA PROCEDURA NELLE VOTAZIONI ED ELEZIONI

Capo primo

Dell'esercizio del diritto di voto

Art. 21

Esercizio del diritto di voto.

1. In generale:
a) voto nel comune di domicilio;

Il cittadino esercita il suo diritto di voto nel Comune nei cui cataloghi elettorali è iscritto. Sono riservate le norme speciali stabilite dalla presente legge nonché quelle relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini in servizio militare.

Art. 22

b) ticinesi all'estero;

I cittadini ticinesi all'estero che fanno parte di un fuoco iscritto nei registri di due o più Comuni devono essere iscritti nel catalogo del loro Comune di origine, a meno che la loro famiglia sia domiciliata in altro Comune del Cantone, nel qual caso saranno iscritti nel catalogo di questo Comune. Essi esercitano il loro diritto di voto nel Comune di origine o in quello di domicilio della famiglia, secondo l'iscrizione in catalogo.

Art. 23

2. Eccezione: voto nel Comune di residenza.

In caso di votazioni o di elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o di elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove giustifica di risiedere, purchè ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18 del martedì antecedente la votazione, presentando il certificato di capacità elettorale.

Art. 24

Certificato di capacità elettorale.

Il certificato di capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale attestante il diritto di voto dell'elettore.

Il Municipio deve rilasciare tale certificato all'elettore nel caso di cambiamento di domicilio o in quello di cui all'art. 23.

Capo secondo

Della convocazione delle assemblee

Art. 25

Convocazione per votazioni o elezioni:

a) comunali:

Il Municipio convoca l'Assemblea per le votazioni o elezioni comunali mediante risoluzione da pubblicare all'albo almeno 30 giorni prima dello scrutinio.

La risoluzione indica lo scopo della convocazione; la data, l'ora, il luogo dello scrutinio e, in caso di elezione, il numero delle proposte di candidati.

Art. 26

Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni per le votazioni od elezioni cantonali o federali mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dello scrutinio. b) cantonali o federali.

Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, gli orari d'apertura dello scrutinio, richiama le principali norme di legge applicabili e, trattandosi di una elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

Art. 27

L'Autorità competente alla convocazione delle assemblee procede alla revoca anche in caso di votazione, quando per cause materiali o giuridiche, non si facesse luogo alla votazione o all'elezione. Revoca della convocazione.

Il Municipio, prima di procedere alla revoca, deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento dell'interno, tranne nel caso di nomina tacita.

Capo terzo

Della presentazione delle candidature nelle elezioni

Art. 28

Nelle elezioni contemplate dalla presente legge, è prescritta la presentazione della proposta di candidati, salvo disposizione contraria *). Obbligatorietà: a) della proposta;

Art. 29

La proposta di candidati deve portare in capo una denominazione che la distingue dalle altre e indicare i candidati con cognome, nome, paternità e domicilio. b) della denominazione.

Non sono ammesse denominazioni contrarie ai buoni costumi o all'ordine pubblico.

Art. 30

Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi. Numero massimo dei candidati.

Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'Autorità competente ne stralcia gli ultimi nomi eccedenti quando il gruppo non vi provvede nel termine di tre giorni fissatogli.

Art. 31

Alla proposta deve essere unita la dichiarazione scritta di accettazione da parte dei candidati, salvo disposizioni speciali **). Adesione dei candidati.

*) v. art. 41, 161 e 170.

**) v. art. 160 e 169.

Art. 32

Firma delle proposte:

a) numero dei proponenti;

La proposta deve essere firmata :

- a) per le elezioni comunali da tre elettori nei Comuni aventi meno di cento cittadini iscritti in catalogo; da cinque elettori nei Comuni aventi da cento a mille cittadini iscritti in catalogo; da quindici elettori nei Comuni aventi mille o più cittadini iscritti in catalogo ;
- b) da quindici elettori per ogni altra elezione.

I proponenti devono sottoscrivere con cognome, nome, paternità e domicilio.

Art. 33

b) divieti.

I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati.

Un elettore non può firmare più di una proposta, nè ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un elettore ha firmato più di una proposta, o un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, i loro nomi sono mantenuti sulla prima proposta depositata e stralciati sulle altre.

Art. 34

Rappresentanza dei proponenti.

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge*).

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Art. 35

Delle proposte:
a) deposito;

Le proposte di candidati devono essere deposte in duplo entro le ore 18 del terz'ultimo lunedì antecedente lo scrutinio :

- a) alla Cancelleria comunale, nelle elezioni comunali;
- b) alla Pretura nelle elezioni dei Giudici di pace e dei giurati;
- c) alla Cancelleria dello Stato, in ogni altra elezione.

Sono riservate le eccezioni stabilite dalla legge circa i termini di presentazione**).

Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

Nei casi di cui alla lett. b) le proposte sono immediatamente trasmesse dal pretore al Consiglio di Stato per il seguito della procedura.

Art. 36

b) esame;

Il Consiglio di Stato, o il sindaco nelle elezioni comunali, esamina le proposte; stralcia i nomi dei candidati ineleggibili; fissa, ove occorra, al rappresentante del gruppo un termine di tre giorni per completare le firme mancanti, per meglio designare la persona dei candidati, per ridurre il numero, per sostituire i candidati stralciati per ineleggibilità o altra causa, per modificare la denominazione della proposta o per rimediare ad altre lacune o irregolarità.

*) v. art. 37, 38, 130, 165, 182.

***) v. art. 168.

Alla proposta di sostituzione di candidato deve essere unita la dichiarazione scritta d'accettazione del nuovo candidato proposto, salvo disposizione contraria ***).

Art. 37

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, col consenso dei candidati, possono ritirare o ridurre il numero dei candidati, al fine di rendere possibile la nomina tacita, entro le ore 18 del sabato successivo alla scadenza del termine di presentazione. c) ritiro;

Art. 38

Nelle elezioni che si svolgono col sistema proporzionale è ammessa la congiunzione delle liste. d) congiunzione.

Entro il lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione, a due o più proposte può essere aggiunta la dichiarazione concorde di tutti i proponenti o dei loro rappresentanti a ciò espressamente autorizzati che le liste sono congiunte.

Ogni gruppo di liste congiunte è considerato come lista unica nei confronti delle altre.

Art. 39

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione. Proposte definitive; liste.

Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

Le liste, con l'eventuale dichiarazione di congiunzione, sono subito pubblicate col nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato, oppure, nel caso di elezioni comunali, affisse all'albo a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 40

Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo. Nomina tacita.

Di ciò si dà avviso nel Foglio ufficiale o all'albo comunale nel caso di elezioni comunali, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive.

Art. 41

Se nei termini non vengono proposti candidati, il Consiglio di Stato, mediante decreto, fissa un nuovo termine e le norme speciali per la presentazione, da pubblicare a norma dell'art. 26. Mancata presentazione di candidature.

Se il nuovo termine trascorre infruttuosamente, gli elettori possono votare liberamente per qualsiasi persona eleggibile.

E' in tal caso eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità decide la sorte.

Sono riservate le disposizioni speciali relative alle elezioni comunali.

***) v. art. 160 e 169.

Art. 42

Vacanza e successione:

a) nelle elezioni a maggioranza;

Se durante il periodo di elezione un seggio diviene vacante per decesso, dimissioni o altre cause, i proponenti la lista cui apparteneva l'eletto hanno diritto di designare il subentrante. Questa disposizione non si applica nel caso di vacanza nella carica di sindaco.

Art. 43

b) nelle elezioni proporzionali;

Nelle elezioni col sistema di voto proporzionale, se durante il periodo di elezione un seggio diviene vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Consiglio di Stato, o il Municipio per le elezioni comunali, assegna un termine di quindici giorni ai proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.

Si fa luogo a votazione quando vengono proposti più candidati da parte dei precedenti proponenti.

Art. 44

c) nelle elezioni complementari;

Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione, come pure se è necessaria la sostituzione del Sindaco, si procede alla presentazione delle candidature come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dal Consiglio di Stato o dal Municipio.

Capo quarto

Degli uffici elettorali

Art. 45

Uffici elettorali:
a) funzioni;

L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di scrutinio e di spoglio nel Comune, ha il compito di assicurare la regolarità delle operazioni elettorali, di pronunciarsi sulla validità delle schede, di eseguire la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

Nel caso di elezioni comunali col sistema del voto proporzionale, l'Ufficio elettorale, sulla base dei risultati dello scrutinio, determina il quoziente elettorale ed effettua la ripartizione dei seggi fra i diversi gruppi.

L'Ufficio elettorale può esigere l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali o l'intervento della polizia cantonale.

Art. 46

b) numero degli uffici;

In ogni Comune il Municipio deve istituire almeno un Ufficio elettorale per ogni cinquecento cittadini iscritti in catalogo o frazione superiore ai duecentocinquanta.

Il Municipio ne precisa la giurisdizione territoriale.

Art. 47

Nelle frazioni di montagna o di difficile accesso e in quelle che distano oltre tre chilometri dalla sede comunale, i Municipi possono istituire un Ufficio elettorale permanente quando ciò sia richiesto da almeno un terzo degli elettori della frazione medesima, riservata la ratifica del Dipartimento dell'interno.

c) Uffici delle frazioni;

Art. 48

Il cittadino deve esercitare il diritto di voto presso l'Ufficio elettorale nella giurisdizione territoriale dove abita.

Il Municipio è tenuto a suddividere il catalogo elettorale in cataloghi parziali per gli Uffici elettorali principali e secondari o per le frazioni e per il capoluogo.

d) voto nella giurisdizione;

Art. 49

L'istituzione di più Uffici e la loro giurisdizione territoriale devono essere rese di pubblica ragione, mediante avviso agli albi comunali, almeno quindici giorni prima di ogni votazione o elezione.

e) avvisi all'albo;

Art. 50

Nei Comuni aventi più Uffici il Municipio deve designare l'Ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire i risultati complessivi sulla base dei verbali parziali di spoglio.

A spoglio ultimato gli Uffici secondari devono, a questo scopo, trasmettere immediatamente tutto il materiale della votazione all'Ufficio principale.

f) uffici principale e secondari;

Art. 51

Ogni Ufficio esercita in modo indipendente le attribuzioni conferitegli dalla legge.

L'Ufficio principale non può modificare le decisioni prese dagli Uffici secondari, in particolare per quanto si riferisce alla validità delle schede.

L'Ufficio principale può tuttavia modificare eventuali manifesti errori materiali di conteggio dei voti rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede. Di tali operazioni deve essere fatta menzione a verbale.

g) autonomia degli uffici;

Art. 52

L'Ufficio elettorale si compone di tre municipali o supplenti.

Quando il numero di municipali e di supplenti non è sufficiente, devono essere assunti altri cittadini del Comune, obbligati ad accettare la carica: chi si rifiuta è passibile di sanzione.

Gli Uffici vengono designati dal Municipio, avuto riguardo alla rappresentanza dei diversi gruppi politici e con comunicazione scritta agli interessati almeno otto giorni prima della data della votazione o dell'elezione.

Il Sindaco, il vice-sindaco o i municipali presiedono di diritto l'Ufficio elettorale di cui fanno parte.

I presidenti degli altri Uffici vengono designati dal Municipio.

Il Presidente ha la facoltà di assumere altri cittadini quando i membri non fossero presenti all'apertura dello scrutinio.

h) composizione.

Art. 53

Personale ausiliario.

Il Municipio mette a disposizione di ogni Ufficio elettorale il personale necessario per la tenuta del verbale, la registrazione dei votanti e le operazioni di spoglio.

Art. 54

Delegati dei gruppi:
a) designazione;

In caso di elezione i gruppi che hanno depositato una lista hanno il diritto di designare per ogni Ufficio elettorale comunale un loro delegato, il quale, in caso di momentanea assenza, può farsi sostituire da un supplente.

Pari diritto è conferito ai gruppi politici per tutte le votazioni.

I nomi del delegato del gruppo e del supplente devono essere comunicati per iscritto, prima dello scrutinio, alla Cancelleria municipale, che li trasmette all'Ufficio elettorale interessato.

Art. 55

b) facoltà;

I delegati dei gruppi politici hanno diritto :

- a) di assistere a tutte le operazioni di scrutinio e di spoglio;
- b) di rilevare eventuali irregolarità e di chiederne rimedio;
- c) di constatare se nelle cabine elettorali vi siano schede e buste a sufficienza e di chiedere rimedio o di provvedere essi stessi all'eventuale mancanza;
- d) di contestare il diritto di voto di un cittadino se quest'ultimo non è iscritto nel catalogo elettorale, la validità delle schede, la proclamazione dei risultati;
- e) di firmare il verbale coi relativi annessi e il plico sigillato contenente il materiale della votazione o dell'elezione.

Le osservazioni e i reclami dei delegati vanno registrati a verbale.

L'Ufficio elettorale decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati. Essi non hanno diritto di voto ma possono tuttavia contestare a verbale le decisioni dell'Ufficio.

Art. 56

c) attività vietate;

E' vietato ai delegati dei gruppi di svolgere durante le operazioni di scrutinio e di spoglio altra attività elettorale eccedente i limiti e le competenze fissate dalla legge. E' vietato loro in particolare di abbandonare di frequente, se non per ragioni di forza maggiore, il locale dove si svolge lo scrutinio, di accompagnare gli elettori, di copiare e di distribuire l'elenco dei votanti, ecc.

Il presidente dell'Ufficio richiama all'ordine il delegato che contravviene a tale divieto; in caso di persistenza l'Ufficio può farlo espellere.

Capo quinto

Dei locali di voto

Art. 57

Edifici e locali di voto.

Le operazioni di scrutinio e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

All'edificio e al locale dove si svolge lo scrutinio gli elettori devono poter accedere da una sola parte.

Art. 58

Ogni Ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina dove ogni elettore si reca ad esprimere il voto.

La cabina deve garantire la segretezza del voto.

In via eccezionale e previa autorizzazione del Consiglio di Stato può essere utilizzato come cabina un locale adiacente a quello in cui ha luogo lo scrutinio.

I requisiti della cabina e del locale adibito a tale scopo sono stabiliti dal regolamento.

Cabina elettorale;
a) obbligatorietà;

Art. 59

Nella cabina l'elettore deve trovare l'occorrente per scrivere e, tranne nei casi stabiliti dalla legge in cui il materiale di voto viene distribuito agli elettori direttamente dall'Ufficio elettorale*), le buste ufficiali, le schede in bianco e le schede stampate.

L'Ufficio elettorale veglia affinché il materiale depresso nelle cabine non venga abusivamente asportato.

b) materiale.

Art. 60

Ogni Ufficio elettorale dev'essere dotato di un'urna.

Se si svolgono simultaneamente più scrutini, vi devono essere urne separate, portanti in modo ben visibile l'indicazione dello scrutinio relativo.

Nelle elezioni con scheda di gruppo, sono prescritte urne separate per le schede nominative e quelle di gruppo.

Prima dell'inizio dello scrutinio l'Ufficio elettorale e i delegati constatano che l'urna sia completamente vuota; dopo di che quest'ultima viene chiusa a chiave per tutto il tempo dello scrutinio.

I requisiti dell'urna sono stabiliti dal regolamento.

Urna.

Art. 61

Nell'edificio e nei locali dove si svolgono votazioni o elezioni è proibita la distribuzione di schede e l'esposizione o la distribuzione di programmi o manifesti relativi alla votazione o all'elezione.

E' vietato di accompagnare il cittadino oltre la soglia dell'edificio in cui hanno luogo le operazioni di scrutinio o nella cabina elettorale.

In deroga a quanto stabilito dal precedente capoverso, nel caso in cui un cittadino, per evidente constatata incapacità fisica non è in grado di esprimere da solo il proprio voto, può farsi accompagnare nel locale della votazione e nella cabina da una persona di propria fiducia, col consenso dell'Ufficio elettorale.

Il nome dell'elettore e di chi lo accompagna sono in tal caso menzionati nel verbale.

E' vietato ai cittadini, dopo aver esercitato il diritto di voto, sostare nell'edificio dove ha luogo la votazione o ritornarvi fino a spoglio ultimato.

Finito lo scrutinio il locale di votazione viene chiuso e in esso non rimangono che i membri dell'Ufficio elettorale, i segretari e i delegati dei gruppi.

Ordine dell'edificio.

*) v. art. 68.

Capo sesto

Del materiale di voto

Art. 62

Scheda ufficiale: Per ogni votazione o elezione l'Autorità provvede alla stampa e alla distribuzione di schede ufficiali.

a) obbligatorietà;

Le schede sono fornite a prezzo di costo a chi ne fa richiesta entro il penultimo lunedì antecedente lo scrutinio, rispettivamente entro l'ultimo lunedì per la nomina del sindaco.

Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale.

Art. 63

b) contenuto della scheda per le votazioni;

La scheda ufficiale per le votazioni contiene, oltre alla data dello scrutinio, il quesito o i quesiti sottoposti alla decisione popolare e, di fianco una colonna nella quale l'elettore scrive il proprio voto di fronte alle singole domande.

La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

Art. 64

c) contenuto della scheda per le elezioni;

La scheda ufficiale per le elezioni contiene, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dei poteri da eleggere, la denominazione del gruppo, i nomi dei candidati. Quando il numero dei candidati proposti è inferiore a quello degli eleggendi, la scheda dev'essere stampata con un numero di linee uguale a quello dei candidati da eleggere.

La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

Art. 65

d) scheda di gruppo.

La scheda ufficiale per le elezioni che si svolgono col sistema della scheda di gruppo contiene, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dei poteri da eleggere, la denominazione dei gruppi preceduta da una casella riservata all'espressione del voto.

La casella riservata al voto è nera e presenta al centro un cerchio del colore della carta, avente un diametro di 3 millimetri.

Art. 66

Busta ufficiale.

La busta ufficiale è di tipo uniforme.

In caso di più scrutini simultanei le buste devono essere di colore diverso, e portare esternamente l'indicazione dello scrutinio.

Le buste ufficiali sono fornite a prezzo di costo dall'Archivio dello Stato ai Comuni e a chiunque ne fa richiesta.

Art. 67

Distribuzione delle schede e delle buste:

a) in generale;

Salvo disposizione contraria della presente legge, il Municipio distribuisce ad ogni cittadino, entro il venerdì precedente lo scrutinio, una busta ufficiale, una scheda in bianco e, nei casi di elezione, una scheda stampata per ogni lista *).

Il Municipio provvede inoltre a dotare le cabine elettorali di un numero sufficiente di buste, di schede in bianco e, nei casi di elezione, di schede stampate.

*) v. art. 68.

Nelle votazioni o elezioni comunali questo materiale è fornito dal Comune; in tutte le altre votazioni o elezioni dallo Stato.

Art. 68

Nelle elezioni del Gran Consiglio, della Costituente, del Consiglio di Stato, dei Municipi e dei Consigli comunali non ha luogo la distribuzione delle schede di gruppo al domicilio degli elettori.

b) eccezione: schede di gruppo.

Sono pure escluse le forniture a gruppi e a privati e la distribuzione di schede di gruppo nelle cabine elettorali.

Capo settimo

Dello scrutinio

Art. 69

Le votazioni e le elezioni cantonali, comunali e federali hanno luogo a scrutinio segreto, per scheda e, salvo disposizione contraria *), con la busta ufficiale.

Segretezza del voto.

Art. 70

Lo scrutinio ha luogo :

- a) nei Comuni con 300 o meno cittadini iscritti in catalogo dalle ore 9 alle 12 della domenica;
- b) nei Comuni con più di 300 e meno di 500 iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 12 della domenica;
- c) nei Comuni aventi 500 e più cittadini iscritti in catalogo dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 14 della domenica.

Dello scrutinio:
a) orario;

Il Consiglio di Stato mediante decreto può ordinare l'apertura alle ore 8 del sabato mattina quando esigenze particolari lo impongono.

Art. 71

Nei Comuni in cui lo scrutinio ha luogo solo alla domenica, i cittadini impiegati di un pubblico servizio devono poter votare nel pomeriggio del sabato precedente se impediti alla domenica.

b) scrutinio anticipato;

Il Consiglio di Stato può autorizzare il voto al mattino del sabato ai cittadini che ne fanno domanda, quando la necessità sia volta per volta giustificata.

Le modalità relative allo scrutinio secondo il presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 72

Chiunque vota in un Comune avente almeno cinquecento elettori iscritti in catalogo, deve documentare all'Ufficio elettorale la propria identità, presentando un documento ritenuto valido a' sensi del regolamento.

c) legittimazione;

Questa norma è applicabile in ogni caso ai ticinesi all'estero, indipendentemente dal numero dei cittadini iscritti in catalogo.

*) v. art. 65.

Art. 73

d) modalità.

L'elettore si presenta all'Ufficio elettorale, dichiara e documenta la propria identità, indi si reca da solo nella cabina elettorale per esprimere il voto.

In seguito va direttamente all'urna, attende che sia registrato nell'elenco dei votanti e, su invito del Presidente, depone la scheda, dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di scrutinio.

L'Ufficio elettorale, prima di lasciar votare un cittadino, deve accertarne l'identità e la sua iscrizione in catalogo.

Art. 74

Uso della scheda stampata o in bianco.

Nelle votazioni e, salvo disposizioni speciali, nelle elezioni, il cittadino può far uso indistintamente della scheda stampata o della scheda in bianco.

Art. 75

Espressione del voto:
1. Nelle votazioni;

Nelle votazioni il voto deve essere espresso con un sì o con un no, e non può essere sostituito da virgolette o da segni analoghi nelle schede con più quesiti.

Art. 76

2. Nelle elezioni:
a) in generale;

Riservate le disposizioni speciali, nelle elezioni l'elettore può votare completando di proprio pugno la scheda in bianco o usando la scheda stampata con facoltà di modificarla cancellando uno o più candidati e con diritto di sostituirli.

Art. 77

b) norme speciali: voto con scheda di gruppo.

Nelle elezioni del Gran Consiglio, della Costituente, del Consiglio di Stato, dei Consigli comunali e dei Municipi l'elettore vota separatamente con la scheda di gruppo per il gruppo al quale intende dare il proprio suffragio e con la scheda nominativa per i candidati che desidera eleggere, secondo le seguenti norme :

1. L'elettore si presenta all'Ufficio elettorale, dichiara e documenta la propria identità e viene iscritto nell'elenco dei votanti con un numero progressivo;
2. Il Presidente prima di consegnare all'elettore la scheda, vi imprime il timbro dell'Ufficio e riporta sul tagliando il numero progressivo;
3. L'elettore si reca nella cabina ed esprime il voto di gruppo annerendo a lapis nero il cerchio della casella riservata a tale scopo, piega e sigilla la scheda;
4. In seguito si reca direttamente all'urna, attende che il Presidente abbia verificato il numero di controllo e al suo invito depone la scheda di gruppo;
5. L'elettore che giustifichi di aver errato nell'esprimere il voto sulla scheda può, riconsegnando quella ricevuta, ottenerne un'altra dall'Ufficio elettorale, il quale distrugge subito la scheda riconsegnata.

Art. 78

Elezioni contemporanee; scheda unica.

Se le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, e del Municipio e del Consiglio comunale hanno luogo simulta-

neamente, la scheda di gruppo è unica ma deve permettere all'elettore di esprimere il voto separatamente per i due poteri.

Le schede nominative sono separate, ma vanno racchiuse nella stessa busta.

E' facoltà dell'elettore di esprimere il voto di gruppo e il voto nominativo anche per un solo potere.

Art. 79

Alla sospensione dello scrutinio, le urne vengono aperte :
le buste e gli elenchi dei votanti sono rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi e rimesso nell'urna che viene chiusa a chiave. Custodia delle schede.

Prima dell'apertura dello scrutinio il giorno consecutivo, l'Ufficio e i delegati dei gruppi, dopo aver constatato preliminarmente che i suggelli non sono stati manomessi, aprono il plico rimettendo nell'urna le buste ivi racchiuse senza aprirle.

Di tali formalità viene fatta menzione a verbale.

Analogamente si procede nel caso di votazione anticipata di cittadini impiegati di un pubblico servizio.

Capo ottavo

Delle operazioni di spoglio

Art. 80

Terminato lo scrutinio, l'Ufficio elettorale inizia immediatamente le operazioni di spoglio. Il locale di votazione viene chiuso e in esso rimangono unicamente i membri dell'Ufficio, i segretari e i delegati dei gruppi. Inizio dello spoglio.

Art. 81

Si procede allo spoglio contando dapprima le buste rinvenute nell'urna e verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti. Conteggio:
1. Delle schede;

In seguito le schede vengono estratte ad una ad una e numerate; su di esse l'Ufficio elettorale si pronuncia immediatamente a maggioranza assoluta, classificandole in

- a) schede valide,
- b) schede nulle,
- c) schede in bianco,
- d) schede dichiarate valide, la cui validità è contestata,
- e) schede dichiarate nulle, la cui nullità è contestata.

Per stabilire il risultato dello scrutinio le schede di cui alla lett. d) vengono conteggiate.

Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati sui quali è indicata la specie.

Le schede contestate devono essere racchiuse nei plichi con le relative buste ufficiali.

Il numero progressivo delle schede nulle e contestate deve essere messo a verbale con l'indicazione singola dei motivi della decisione dell'Ufficio elettorale e delle ragioni adottate da coloro che la contestano.

Art. 82

2. Dei voti:
a) in generale:

Nelle elezioni col sistema del voto proporzionale senza scheda di gruppo l'Ufficio elettorale, procede, in seguito, al conteggio :

- a) dei voti emessi, cioè dei suffragi ottenuti dai singoli candidati;
- b) dei voti non emessi, cioè dei suffragi non espressi a favore di candidati e spettanti ad ogni lista.

Ad ogni lista si attribuiscono tanti suffragi quanti sono i voti ottenuti dai suoi candidati, più il numero dei suffragi non emessi.

Art. 83

- b) nelle elezioni con scheda di gruppo.

Nelle elezioni con scheda di gruppo, l'Ufficio elettorale conta :

- a) i voti di gruppo ottenuti da ogni lista;
- b) i voti nominativi a favore dei singoli candidati.

Art. 84

- Nullità delle schede:
a) motivi generali;

Sono nulle :

- a) le schede che portano segni di riconoscimento oppure contenute in buste riferentisi ad altre votazioni, o recanti segni di riconoscimento;
- b) le schede racchiuse in buste contenenti scritti o cose estranee alla votazione o alla elezione;
- c) le schede che, salvo disposizioni contrarie di legge, non sono racchiuse nelle buste ufficiali;
- d) le schede che recano indicazioni, qualifiche o diciture estranee alla votazione o alla elezione;
- e) le schede non ufficiali;
- f) le schede illeggibili;
- g) le schede con la denominazione di gruppo, ma senza nomi di candidati;
- h) le schede sulle quali un supplente figura fra i candidati alla carica principale o viceversa;
- i) le schede multiple; se però sono due sole, invariate ed identiche, una di esse sarà ritenuta valida;
- l) le schede che, nelle votazioni alternative federali, contengono due voti affermativi.

Le buste senza scheda sono parificate alle schede in bianco.

Nelle elezioni simultanee con scheda di gruppo, la nullità di una scheda nominativa implica la nullità dell'altra nominativa, eccetto il caso di cui alla lett. i) del presente articolo.

Art. 85

- b) motivi particolari.

Sono inoltre nulle, nelle votazioni o elezioni cantonali o comunali :

- a) le schede non intestate o con intestazione insufficiente;
- b) le schede che portano un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
- c) le schede che portano il nome di persona che non sia fra i candidati;
- d) le schede che portano più di una volta il nome di un candidato;

- e) le schede di gruppo quando sono anneriti più cerchi per lo stesso potere;
- f) le schede che, nelle votazioni alternative cantonali o comunali, contengono due voti affermativi o negativi.

Sono inoltre nulle le schede di gruppo quando non portano il bollo dell'Ufficio elettorale.

In caso di elezioni simultanee, con scheda di gruppo, i motivi di nullità si estendono all'intera scheda.

Art. 86

Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non vengono computate. Voti non computati.

Nelle schede con più quesiti, il voto espresso con virgolette o segni analoghi viene calcolato come voto in bianco, e la maggioranza si computa per ogni singolo quesito.

Art. 87

Se lo spoglio non può essere ultimato il giorno della chiusura dello scrutinio, viene ripreso e continuato il giorno appresso. Continuazione delle operazioni di spoglio.

Per la custodia delle schede e del materiale di voto valgono le norme previste dall'art. 80.

Capo nono

Della trasmissione dei risultati e del materiale di voto

Art. 88

Il Consiglio di Stato può richiedere la comunicazione telegrafica dei risultati di determinate votazioni o elezioni cantonali o federali. Trasmissione:
a) dei risultati;

Art. 89

Nelle votazioni o elezioni cantonali o federali, terminate le operazioni di spoglio, l'Ufficio elettorale trasmette all'Ufficio cantonale di accertamento il materiale della votazione o dell'elezione. b) del materiale.

L'Ufficio elettorale trasmette copia dell'elenco dei votanti al Municipio.

Capo decimo

Degli Uffici cantonali di accertamento

Art. 90

Gli Uffici cantonali di accertamento, costituiti a norma degli articoli seguenti, hanno il compito: Uffici di accertamento:
1. Funzioni;

- a) di decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli Uffici elettorali comunali;
- b) di stabilire i risultati della votazione o della elezione;
- c) di procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione, e alla pubblicazione dei risultati;
- d) nei casi di elezione col sistema di voto proporzionale, di determinare il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall'Autorità competente investita del ricorso medesimo.

Art. 91

2. Composizione:

- a) per le votazioni federali, cantonali e altre elezioni;

Nelle votazioni federali, cantonali, nelle elezioni del Consiglio nazionale, dei deputati al Consiglio degli Stati, del Tribunale di Appello, dei Pretori, dei Giudici di pace e dei giurati, l'Ufficio di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato assistito dal cancelliere in funzione di segretario.

Art. 92

- b) per determinate elezioni e votazioni cantonali.

Nelle elezioni della Costituente, del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e in caso di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla Residenza governativa da tre giudici di appello.

Il Tribunale di appello designa di volta in volta i tre membri e ne elegge il presidente, tenuto conto della rappresentanza dei diversi gruppi politici.

Art. 93

- Delegati dei gruppi; personale ausiliario.

Alle operazioni degli Uffici cantonali di accertamento possono partecipare unicamente i membri dell'Ufficio, il personale ausiliario designato dal Consiglio di Stato e due delegati per ogni lista o gruppo.

I delegati sono tenuti a legittimarsi; essi hanno diritto di partecipare alla discussione con voto consultivo e possono far registrare a verbale le loro proposte.

Art. 94

- Inizio e fine delle operazioni.

Gli Uffici di accertamento si riuniscono alle ore 9 del martedì successivo allo scrutinio e devono ultimare i loro lavori entro dieci giorni.

Art. 95

- Divieto di aprire i plichi delle schede; eccezione.

E' vietato agli Uffici di accertamento aprire i plichi delle schede non contestate, eccezion fatta per i casi in cui occorra, per errori manifesti di computo, rifare completamente lo spoglio di un Ufficio elettorale.

In quest'ultimo caso, a spoglio rifatto, i plichi vengono nuovamente sigillati e firmati dai membri dell'Ufficio di accertamento e dai delegati con menzione a verbale.

Il nuovo conteggio deve limitarsi a correggere gli errori materiali; le schede valide e nulle, che non sono state contestate davanti all'Ufficio elettorale comunale, non possono più essere eccepite dall'Ufficio di accertamento.

Capo undecimo

Del verbale, della proclamazione e della pubblicazione di risultati

Art. 96

- Verbale; elenco dei votanti.

Ogni Ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di scrutinio e di spoglio e allestire in duplo un elenco dei votanti.

Gli Uffici cantonali di accertamento tengono il verbale delle loro operazioni e decisioni.

Art. 97

Il verbale deve contenere :

- a) la composizione dell'Ufficio elettorale con cognome e nome del segretario o dei segretari;
- b) il cognome e il nome dei delegati dei gruppi;
- c) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- d) lo svolgimento cronologico delle operazioni di scrutinio e di spoglio;
- e) le osservazioni e le contestazioni dei delegati dei gruppi;
- f) le decisioni dell'Ufficio elettorale succintamente motivate;
- g) i risultati della votazione o dell'elezione;
- h) la proclamazione dei risultati.

Contenuto:
a) del verbale;

Il verbale, coi relativi annessi, è firmato dai membri dell'Ufficio e dal segretario.

Art. 98

L'elenco dei votanti è tenuto in ordine cronologico e con numeri progressivi. b) dell'elenco dei votanti.

I votanti sono designati con cognome, nome, paternità e, se necessario, con l'anno di nascita.

A scrutinio terminato, esso viene firmato dalle stesse persone che sottoscrivono il verbale.

Art. 99

Ultimate le operazioni, il presidente dell'Ufficio procede in seduta pubblica alla lettura del verbale e alla proclamazione dei risultati. Proclamazione:
a) dei risultati;

Art. 100

A spoglio ultimato, l'Ufficio elettorale nei casi di elezioni comunali, rispettivamente l'Ufficio cantonale di accertamento nelle altre elezioni, procedono in seduta pubblica alla proclamazione dei candidati eletti e rilasciano loro le credenziali. b) dei candidati eletti.

Essi stabiliscono inoltre la lista dei subentranti, secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

Copia del verbale di proclamazione viene trasmessa alla Autorità cui spetta per legge deferire il giuramento o la promessa solenne agli eletti.

Art. 101

Nelle votazioni o elezioni comunali i risultati della votazione o dell'elezione vengono pubblicati all'albo comunale il giorno susseguente alla proclamazione per cura del presidente dell'Ufficio elettorale. Pubblicazione dei risultati:
a) nelle votazioni o elezioni comunali;

Art. 102

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento e la proclamazione dei risultati generali della votazione o della elezione devono essere pubblicati entro otto giorni nel Foglio ufficiale a cura del presidente dell'Ufficio medesimo. b) nelle altre votazioni o elezioni.

Capo duodecimo

Della conservazione e della distruzione del materiale di voto

Art. 103

Conservazione e distruzione del materiale:

a) delle votazioni o elezioni comunali;

Il materiale delle votazioni ed elezioni comunali deve essere chiuso subito dopo lo spoglio in un plico sigillato e firmato dai membri dell'Ufficio elettorale.

I delegati possono pure apporvi le loro firme.

Il materiale viene custodito dal Municipio e distrutto dopo due mesi in seduta municipale. Prima di procedere alla distruzione si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

In caso di ricorso, il materiale della votazione o dell'elezione viene tenuto a disposizione del Consiglio di Stato ed è inviato a quest'ultimo solo su richiesta.

La distruzione del materiale in caso di ricorso avviene entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Art. 104

b) nelle votazioni o elezioni cantonali;

Il materiale di tutte le altre votazioni o elezioni cantonali viene custodito presso l'Archivio cantonale.

Se non sono pendenti ricorsi esso viene distrutto dopo sei mesi, secondo la procedura fissata dal regolamento.

Prima di procedere alla distruzione del materiale di cui viene tenuto verbale si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

Art. 105

c) nelle votazioni o elezioni federali.

Per la custodia e la distruzione del materiale delle votazioni o elezioni federali sono applicabili le norme relative della legislazione federale.

Titolo quarto

DEI RICORSI

Capo primo

Dei ricorsi contro i cataloghi elettorali

A. *Dei ricorsi contro il catalogo elettorale cantonale e comunale*

Art. 106

Ricorso al Consiglio di Stato.

Ogni cittadino attivo del Comune può eccepire il catalogo elettorale cantonale e comunale mediante ricorso al Consiglio di Stato.

Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione in catalogo può essere interposto unicamente dal cittadino che la chiede o da un suo mandatario.

Art. 107

Termini.

Contro il catalogo elettorale cantonale e comunale si può ricorrere entro i seguenti termini:

- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di esposizione;
- b) nel caso di pubblicazione per votazioni o elezioni, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione;

- c) nel caso di variazione, durante l'intero periodo di pubblicazione della variazione medesima.

B. Dei ricorsi contro il catalogo elettorale federale

Art. 108

In occasione della pubblicazione annuale, il catalogo elettorale federale può essere eccepito nei modi e nei termini previsti per il catalogo cantonale e comunale mediante ricorso al Consiglio di Stato.

Autorità e termini.

In caso di pubblicazione prima di ogni votazione o elezione federale, contro il catalogo può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

E' riservato in entrambi i casi il ricorso all'Autorità federale a' sensi della legislazione federale.

Capo secondo

Dei reclami nella procedura preparatoria

Art. 109

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni comunali può essere interposto reclamo al Dipartimento dell'interno, entro il termine di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

Reclami nella procedura preparatoria.

Il Dipartimento, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza.

Tale decisione, che è inappellabile, lascia tuttavia impregiudicato l'esito del ricorso che fosse interposto eventualmente contro la votazione o la elezione stessa a' sensi dell'art. 110.

Per atti di procedura preparatoria s'intendono quelli relativi alla convocazione delle assemblee e alla presentazione delle candidature nelle elezioni.

Capo terzo

Dei ricorsi contro le votazioni ed elezioni

Art. 110

I ricorsi contro le votazioni o elezioni comunali devono essere interposti al Consiglio di Stato entro sei giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Ricorso:

a) contro votazioni o elezioni comunali;

Art. 111

I ricorsi contro le votazioni o elezioni cantonali vanno inoltrati al Gran Consiglio entro sei giorni dalla pubblicazione dei risultati.

b) contro votazioni o elezioni cantonali;

Art. 112

I ricorsi contro le operazioni riferentisi a una votazione o elezione federale vanno inoltrati al Consiglio di Stato, entro sei giorni dalla pubblicazione dei risultati.

c) contro votazioni o elezioni federali.

Il Consiglio di Stato trasmette i ricorsi al Consiglio federale con un suo preavviso.

Capo quarto

Delle appellazioni

Art. 113

Appellazioni.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso l'appello alla Commissione dell'Amministrativo, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, riservate quelle di esclusiva competenza del Gran Consiglio.

Ai ricorsi presentati al Gran Consiglio sono applicabili per analogia le norme relative alle appellazioni alla Commissione dell'Amministrativo.

Capo quinto

Disposizioni diverse

Art. 114

Norme applicabili.

I ricorsi sono istruiti e trattati secondo le norme della legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Art. 115

Procedura.

I ricorsi contro i cataloghi elettorali vengono intimati entro 48 ore dall'Autorità competente alla controparte e alle parti interessate, che possono presentare le loro osservazioni entro il termine di tre giorni.

Le osservazioni vanno pure intimate entro 48 ore alle parti interessate.

Non è ammesso il diritto di replica e di duplica per iscritto.

Art. 116

Copie degli atti.

I ricorsi, le appellazioni e le osservazioni devono essere presentati in tante copie quante sono le parti interessate, più una per l'Autorità giudicante, e al minimo in tre copie.

Titolo quinto

DEI TERMINI E DEGLI ATTI - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 117

Dei termini:
a) in generale;

I termini stabiliti dalla presente legge sono continui.

Essi si reputano ossequiati quando la consegna dell'atto è fatta all'Autorità o, salvo disposizione contraria, all'Ufficio postale entro le ore 18 del giorno della scadenza.

Il termine che scade in domenica, o altro giorno festivo ufficiale, è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'insinuazione, dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

Art. 118

b) nella presentazione di candidature.

Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta o di congiunzione delle liste devono essere deposte brevi manu all'Autorità o all'Ufficio competente entro le ore 18 del termine ultimo di scadenza.

Art. 119

Gli atti e i ricorsi previsti dalla legge sono esenti da bollo. L'intimazione delle decisioni non può essere gravata da rimborso.

Esenzione dal bollo.

Art. 120

Le contravvenzioni intenzionali o colpose alla presente legge, se commesse dai membri del Municipio e degli Uffici elettorali, sono punibili dal Consiglio di Stato in via disciplinare con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,— riservata l'azione penale.

Penalità.

Le contravvenzioni commesse dagli elettori sono punibili dal Dipartimento dell'interno con una multa da Fr. 20,— a franchi 1.000,— secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni, riservata l'azione penale.

E' particolarmente punibile :

- a) chiunque asporta o altera il materiale di votazione deposto nelle cabine o altrove;
- b) chiunque, dopo aver votato in un Comune, vota una seconda volta sullo stesso oggetto, sia nel medesimo Comune sia in un altro;
- c) chiunque all'atto di votare dichiara falsa identità o presenta documenti di legittimazione non propri, falsi o alterati;
- d) chiunque, dopo aver esercitato il diritto di voto, sosta nell'edificio dove ha luogo la votazione o vi ritorna a spoglio non ancora ultimato.

Art. 121

I membri dei Municipi e degli Uffici elettorali rispondono in solido delle multe applicate a questi ultimi, ad eccezione dei membri che hanno fatto registrare a verbale le loro riserve a proposito della azione od omissione punibile.

Responsabilità solidale.

Parte seconda

DELLE VOTAZIONI ED ELEZIONI

Titolo primo

Capo primo

Delle votazioni cantonali

Art. 122

Le votazioni cantonali si svolgono sulle iniziative, sul referendum, sulle domande di revoca del Consiglio di Stato e hanno luogo conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge.

Oggetto delle votazioni cantonali.

Art. 123

Le leggi, i decreti e i progetti sui quali il popolo è chiamato ad esprimere il proprio voto, devono essere distribuiti ai citta-

Distribuzione delle domande e dei testi sottoposti a votazione.

dini a cura dei Municipi, almeno 15 giorni prima della votazione.

In caso di domanda di revoca del Consiglio di Stato, il testo della domanda e le eventuali osservazioni del Consiglio di Stato devono pure essere distribuiti ai cittadini nei termini e nei modi di cui al capoverso precedente.

Lo Stato fornisce il materiale da distribuire ai cittadini per le votazioni cantonali.

Capo secondo

Della elezione del Gran Consiglio, della Costituente e del Consiglio di Stato

Art. 124

Norme applicabili.

Il Gran Consiglio, la Costituente e il Consiglio di Stato sono eletti conformemente alle disposizioni della Costituzione cantonale e della presente legge.

A. Della elezione del Gran Consiglio

Art. 125

Norme costituzionali:
a) in generale;

Il Gran Consiglio è composto di 65 membri eletti direttamente dal popolo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone col sistema del voto proporzionale.

Le elezioni generali del Gran Consiglio hanno luogo ogni quattro anni, nella seconda domenica di febbraio.

I deputati al Gran Consiglio stanno in carica sino alla fine del quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 126

b) rappresentanza regionale.

E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale nella nomina del Gran Consiglio.

A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio; 2. Circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona; 3. Circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne; 4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa e Breno; 5. Distretto di Vallemaggia; 6. Distretto di Locarno; 7. Distretto di Bellinzona; 8. Distretto di Riviera; 9. Distretto di Blenio; 10. Distretto di Leventina.

Art. 127

Quoziente elettorale.

Per la elezione del Gran Consiglio la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti di gruppo ottenuti dai diversi gruppi diviso per 65.

Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti eletti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti di gruppo da esso ottenuti.

Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

I deputati non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

In caso di parità di frazione la precedenza sarà data al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

Art. 128

Ogni gruppo di liste congiunte, per l'applicazione delle norme relative al quoziente elettorale viene dapprima considerato come lista unica. Liste congiunte.

Il totale dei seggi che gli spettano viene suddiviso fra le singole liste a norma dell'art. 127 ritenuto che anche quelle che non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in virtù della maggiore frazione.

Art. 129

Se un gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario, il numero totale dei seggi spettanti al gruppo per l'intero Cantone viene così ripartito: Ripartizione dei seggi.

- a) i seggi spettanti al gruppo vengono attribuiti avantutto alle candidature cantonali;
- b) eseguito il riparto per le candidature cantonali, i seggi che ancora spettano al gruppo vengono ripartiti fra i circondari per cui il gruppo ha presentato dei candidati.

In questa ripartizione ogni circondario ha diritto a un numero di eletti proporzionale al numero di voti conseguiti dal gruppo nel circondario: il quoziente elettorale per tale ripartizione è dato dal totale dei voti del gruppo diviso per il numero dei seggi da ripartire fra i circondari, ritenuto che al riparto partecipano anche i circondari che non hanno raggiunto il quoziente, in virtù della maggiore frazione.

Art. 130

Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'Ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati. Facoltà di designazione dopo la ripartizione.

Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.

Art. 131

Stabilito per ogni gruppo il numero dei seggi spettanti alle candidature cantonali e a ciascun circondario, l'Ufficio proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Proclamazione degli eletti.

L'elenco dei subentranti di ogni gruppo è suddiviso in candidati cantonali e candidati di circondario.

Art. 132

Il deputato che si dimette viene iscritto come ultimo nell'elenco dei subentranti. Dimissioni.

Art. 133

In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti delle candidature cantonali, rispettivamente dei circondari. Subingresso di deputati.

Se tutti i candidati cantonali sono stati proclamati eletti, spetta al gruppo designare i subentranti.

Se l'elenco dei subentranti nel circondario è esaurito, si applicano per analogia le norme dell'art. 133, II cpv.

Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Art. 134

Elezione in difetto di subentranti.

In caso di vacanza e in difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che :

- a) l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

Art. 135

Nomina tacita.

In caso di nomina tacita i candidati sono proclamati eletti dal Consiglio di Stato che rilascia loro le credenziali.

La proclamazione ha luogo in seduta pubblica entro otto giorni dalla data prevista per l'elezione.

B. Della elezione della Costituente

Art. 136

Norme costituzionali.

L'elezione della Costituente ha luogo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione, in conformità delle disposizioni concernenti l'elezione del Gran Consiglio.

C. Dell'elezione del Consiglio di Stato

Art. 137

Norme costituzionali:

a) in generale:

Il Consiglio di Stato è composto di 5 membri, nominati direttamente dal popolo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, col sistema del voto proporzionale.

La nomina integrale del Consiglio di Stato ha luogo la seconda domenica di febbraio di ogni quadriennio.

I membri del Consiglio di Stato stanno in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 138

b) quoziente elettorale.

Per l'elezione del Consiglio di Stato la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si eseguisce in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti di gruppo diviso per cinque; se detta somma non è esattamente divisibile non si tiene calcolo della frazione.

Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti eletti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nei voti di gruppo da esso ottenuti.

I membri non assegnati per quoziente intero sono attribuiti ai gruppi che hanno ottenuto le maggiori frazioni, anche se non hanno raggiunto il quoziente, ritenuto che :

- a) il gruppo che non ha conseguito la maggioranza assoluta non può ottenere più di due eletti; se avesse raggiunto due quozienti interi più una delle frazioni maggiori, esso rimane escluso dal riparto frazionale ed a questo partecipano solo gli altri gruppi aventi le frazioni maggiori;
- b) il gruppo che ha conseguito la maggioranza assoluta non può avere meno di tre eletti; se avesse raggiunto due quozienti interi più una delle frazioni non maggiori, la frazione stessa viene considerata prevalente ed ottiene il primo dei seggi non assegnati per quoziente.

In caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti, decide la sorte.

Art. 139

Per la ripartizione dei seggi ogni gruppo di liste congiunte è considerato dapprima come lista unica. Il totale dei seggi che gli spettano viene poi suddiviso tra le singole liste a norma dell'art. 138.

Liste congiunte.

Art. 140

Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui all'articolo 130, nel caso in cui una lista porti un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano.

Facoltà di designazione dopo la ripartizione.

Art. 141

Il Consigliere di Stato che si dimette viene iscritto come ultimo nell'elenco dei subentranti.

Dimissioni.

Art. 142

Qualora si dovesse procedere a una elezione complementare per mancata designazione dei subentranti da parte dei proponenti, si applicheranno le norme seguenti :

Elezione complementare.

- a) l'elezione complementare di non più di due Consiglieri di Stato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Art. 143

In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal presidente del Tribunale di appello che deferisce loro il giuramento o la promessa solenne, alla Residenza governativa, con l'assistenza del Cancelliere di Stato che ne tiene il verbale.

Nomina tacita.

La proclamazione ha luogo in seduta pubblica entro 8 giorni dalla data prevista per la elezione, rispettivamente entro 8 giorni dalla data del subingresso e dalla designazione per difetto di subentranti.

Il presidente del Tribunale di appello rilascia agli eletti le credenziali.

Art. 144

Giuramento o promessa solenne.

I Consiglieri di Stato prestano il giuramento o la promessa solenne davanti al presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla data della proclamazione.

Essi entrano immediatamente in funzione dopo il giuramento o la promessa solenne: contemporaneamente cessano le funzioni dei Consiglieri di Stato non eletti.

Capo terzo

Della elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Art. 145

Norme costituzionali.

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo per un periodo di quattro anni col sistema della maggioranza assoluta.

Essi restano in carica sino alla fine del quadriennio e sono rieleggibili.

L'elezione ha luogo la prima domenica di dicembre.

Art. 146

Nomina tacita.

In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato che rilascia loro le credenziali.

La proclamazione ha luogo in seduta pubblica il giorno successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente a quella del subingresso.

Capo quarto

Delle elezioni giudiziarie popolari cantonali

A. Disposizioni comuni

Art. 147

Norme applicabili.

Le elezioni giudiziarie popolari cantonali hanno luogo conformemente alle disposizioni della Costituzione, della legge organica giudiziaria e della presente legge.

Art. 148

Periodo di carica.

I Giudici e i supplenti del Tribunale di appello, i Pretori e i Giudici di pace sono eletti per un periodo di dieci anni; gli assessori giurati per un periodo di sei anni.

Essi sono sempre rieleggibili.

Art. 149

Quoziente elettorale.

Nelle elezioni giudiziarie col sistema del voto proporzionale, la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si eseguisce in base al quoziente elettorale costituito dalla somma totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisa per il numero dei membri da eleggere.

Sono inoltre applicabili per analogia le norme sulla elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione dei seggi in caso di liste congiunte, alla designazione dopo la ripartizione e all'elezione in difetto di subentranti.

Art. 150

L'elezione di un giudice da parte del popolo è nulla quando il Consiglio di Stato non ne riconosca l'idoneità per difetto di titoli a' sensi della legge organica giudiziaria.

Esame dei titoli.

Art. 151

In caso di nomina tacita, i giudici vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato che rilascia loro le credenziali.

Nomina tacita.

La proclamazione ha luogo entro otto giorni dalla data prevista per l'elezione, rispettivamente entro otto giorni dalla data del subingresso o dalla designazione per difetto di subentranti.

Art. 152

I giudici prestano il giuramento o la promessa solenne entro otto giorni dalla data dell'elezione, o dalla data in cui essa avrebbe dovuto avvenire nel caso di nomina tacita.

Prestazione del giuramento o della promessa solenne.

Il giuramento o la promessa solenne sono prestati :

- a) dai Giudici del Tribunale di appello e dai Pretori, davanti al Consiglio di Stato;
- b) dai Giudici di pace, davanti al Pretore della relativa giurisdizione;
- c) dai giurati, davanti al presidente delle Assise prima di assumere la carica.

B. Della elezione del Tribunale di appello, dei Pretori, dei Giudici di pace e degli Assessori giurati cantonali

Art. 153

I Giudici e i supplenti del Tribunale di appello sono eletti dal popolo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone col sistema del voto proporzionale.

Tribunale di appello.

L'elezione ha luogo la prima domenica di febbraio.

Art. 154

I Pretori sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

Pretori.

L'elezione dei Pretori ha luogo contemporaneamente in tutte le giurisdizioni la prima domenica di febbraio.

Art. 155

I Giudici di pace e i loro supplenti sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

Giudici di pace.

L'elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti ha luogo contemporaneamente in tutte le giurisdizioni la terza domenica di febbraio.

Art. 156

Gli Assessori giurati cantonali sono eletti dal popolo per giurisdizione col sistema del voto proporzionale.

Assessori giurati cantonali.

L'elezione degli Assessori giurati cantonali ha luogo per scrutinio separato contemporaneamente a quella dei giurati federali la seconda domenica di dicembre.

Titolo terzo
DELLE VOTAZIONI ED ELEZIONI COMUNALI

Capo primo

Delle votazioni comunali

Art. 157

Votazioni in pubblica Assemblea e per scrutinio popolare.

Le votazioni comunali si svolgono in pubblica assemblea o per scrutinio popolare: alle prime sono applicabili le norme della legge organica comunale, alle seconde le disposizioni della presente legge.

Art. 158

Votazioni per scrutinio popolare.

Le votazioni comunali per scrutinio popolare concernono:

- a) le modificazioni del regolamento comunale circa il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali;
- b) le domande di iniziativa e le domande di referendum sulle risoluzioni del Consiglio comunale sottoposte a votazione popolare.

Capo secondo

Delle elezioni comunali

A. Della elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Art. 159

Dell'elezione:
a) in generale;

Il Consiglio comunale e il Municipio vengono eletti contemporaneamente dall'Assemblea dei rispettivi Comuni per scrutinio popolare, col sistema del voto proporzionale, alla data fissata dalla legge organica comunale e secondo le norme della presente legge.

Art. 160

b) prorogata; norme speciali;

Nel caso di elezioni generali, se nei termini non viene deposta alcuna proposta di candidati, il Municipio ne fa notifica al Dipartimento dell'interno, che fissa la nuova data dell'elezione e il termine di presentazione delle proposte.

In caso di elezione prorogata la presentazione delle proposte di candidati avviene secondo le norme generali di cui alla presente legge, con le variazioni che seguono:

1. all'atto del deposito delle proposte, non si esige la dichiarazione scritta di accettazione da parte dei candidati;
2. il sindaco avverte immediatamente i candidati della loro candidatura.

Ogni candidato può dichiarare al sindaco entro due giorni dalla ricevuta di tale notifica di rifiutare la candidatura; in tal caso il gruppo che lo propone può sostituirlo con un altro entro il sabato successivo al termine della presentazione delle candidature.

Se il candidato non viene sostituito, non si tien conto del rifiuto e la proposta viene mantenuta inalterata.

Art. 161

Qualora il nuovo termine per la presentazione delle proposte di candidati scadesse infruttuosamente, gli elettori potranno votare liberamente per qualsiasi cittadino eleggibile del Comune.

c) decorrenza infruttuosa del nuovo termine.

Sarà in tal caso eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Tale possibilità sarà richiamata nella risoluzione del Dipartimento dell'interno.

Art. 162

Nelle operazioni relative al conteggio dei suffragi secondo l'art. 83 l'Ufficio elettorale constatata, elencandoli separatamente, i voti di gruppo dei singoli gruppi per la nomina dei consiglieri comunali, dei municipali e dei supplenti, e i voti nominativi ottenuti dai singoli candidati alla carica di consigliere comunale, di municipale e di supplente.

Conteggio dei suffragi: norme particolari.

Art. 163

Nelle elezioni del Consiglio comunale e del Municipio la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi avviene in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti di gruppo ottenuti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale, rispettivamente per il Municipio diviso per il numero dei seggi.

Ripartizione: a) quoziente elettorale;

Ogni gruppo ha diritto a tanti consiglieri comunali, municipali e supplenti, quante volte il quoziente elettorale è compreso nel numero dei voti di gruppo da esso conseguiti.

I gruppi che non hanno raggiunto il quoziente, salvo disposizioni speciali, non partecipano alla ripartizione.

I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

In caso di parità di frazioni la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a pari frazione hanno pari voti, decide la sorte.

Art. 164

Il disposto di cui all'art. 163 non si applica alla elezione di due supplenti o alla elezione complementare di due consiglieri comunali o di due municipali.

b) norme speciali;

In tal caso uno dei municipali, dei supplenti o dei consiglieri comunali da eleggere viene assegnato al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti e l'altro a quello cui rimane la frazione maggiore, anche se il numero dei voti dei singoli gruppi non raggiunge il quoziente elettorale.

Se però la frazione maggiore raggiunge almeno un terzo del numero complessivo dei voti di gruppo, entrambi i municipali o i supplenti o i consiglieri comunali vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 165

Se il numero dei candidati proposti è inferiore a quello dei seggi spettanti al gruppo, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono completarlo entro tre giorni dalla proclamazione, mediante notifica alla Cancelleria municipale.

c) facoltà di ulteriore designazione.

Il Municipio trasmette immediatamente la notifica con un suo rapporto al Giudice di pace, che procede alla proclamazione in forma tacita dei candidati successivamente proposti.

Art. 166

Nomina tacita.

In caso di nomina tacita, il Giudice di pace, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione, dalla data del subingresso o dalla designazione per difetto di subentrante, proclama eletti i municipali e i supplenti in seduta pubblica e deferisce loro il giuramento o la promessa solenne.

Il Giudice di pace rilascia le credenziali ai municipali eletti.

Il Municipio nei tre giorni successivi proclama eletti i Consiglieri comunali e rilascia loro le credenziali.

B. Dell'elezione del sindaco

Art. 167

Della elezione:
a) epoca;

Il sindaco viene eletto fra i municipali conformemente alle disposizioni della presente legge, per scrutinio popolare, col sistema della maggioranza assoluta, la terza domenica successiva a quella fissata per la elezione del Municipio.

Egli sta in carica fino al giorno in cui entra in funzione il Municipio di nuova elezione ed è sempre rieleggibile.

Art. 168

b) termini di presentazione delle candidature;

Le proposte dei candidati alla carica di sindaco devono essere presentate alla Cancelleria municipale entro le ore 18 del secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati dovrà essere esposto all'albo il lunedì successivo alla data fissata per l'elezione del Municipio.

Art. 169

c) prorogata; norme speciali;

Se nei termini non vengono proposti candidati, il Municipio ne dà comunicazione al Dipartimento dell'interno.

Il Dipartimento fissa in tal caso la nuova data della elezione e il termine di presentazione delle proposte.

Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui all'articolo 160.

Art. 170

d) decorrenza infruttuosa del nuovo termine.

Qualora il nuovo termine per la presentazione delle proposte scadesse infruttuosamente, l'elezione avrà luogo fra i municipali giusta le norme dell'art. 161 applicabile per analogia.

Art. 171

Nomina tacita.

In caso di nomina tacita il Municipio trasmette gli atti al Giudice di pace che procede alla proclamazione del sindaco in seduta pubblica, con delazione del giuramento o della promessa solenne, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione.

Il Giudice di pace rilascia le credenziali all'eletto.

Art. 172

Prima della elezione del sindaco, ne disimpegna le funzioni il municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sindaco ad interim.

In caso di parità di voti tra due o più municipali e in caso di elezione tacita, disimpegna le funzioni il sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, il municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i municipali sono di nuova elezione, disimpegna le funzioni di sindaco provvisorio il municipale più anziano per età.

Titolo quarto

DELLE VOTAZIONI ED ELEZIONI FEDERALI

Capo primo

Delle votazioni federali

Art. 173

Le votazioni federali hanno luogo conformemente alle norme della legislazione federale e della presente legge, nonché alle disposizioni che il Consiglio di Stato emanerà e richiamerà di volta in volta nei decreti di convocazione delle Assemblee. Norme applicabili.

Capo secondo

Delle elezioni del Consiglio Nazionale

Art. 174

L'elezione dei deputati al Consiglio Nazionale ha luogo conformemente alle disposizioni della presente legge e della legislazione federale sulla materia. Norme applicabili.

Art. 175

Oltre ai titoli di nullità delle schede di cui alla presente legge nella elezione dei deputati al Consiglio Nazionale valgono quelli previsti dalla legislazione federale. Nullità delle schede.

Capo terzo

Delle elezioni dei giurati federali

Art. 176

I giurati federali sono eletti dal popolo, la seconda domenica di dicembre, per un periodo di 6 anni, col sistema della maggioranza relativa, conformemente alle disposizioni federali relative e a quelle della presente legge. Norme applicabili.

Art. 177

Per l'elezione dei giurati federali il Cantone è suddiviso in circondari corrispondenti alle giurisdizioni pretoriali. Circondario elettorale.

Art. 178

Numero; riparto fra i circondari.

Il Consiglio di Stato fissa di volta in volta il numero dei giurati da eleggere in ragione di uno ogni tremila abitanti e determina la ripartizione dei seggi da attribuire ad ogni circondario in base all'ultimo censimento federale.

Art. 179

Presentazione delle proposte di candidati.

Le proposte di candidati devono essere deposte separatamente per ogni circondario.

Titolo quinto

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 180

Maggioranza assoluta definizione.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti validi e computabili.

Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

Art. 181

Difetto della maggioranza assoluta: ulteriori scrutini.

Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripete lo scrutinio la seconda domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso di elezioni cantonali, e all'albo comunale in caso di elezioni comunali.

Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati :

- a) se il seggio da occupare è uno solo, lo scrutinio viene ripetuto a maggioranza relativa la domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l'ugual numero di voti; verificandosi ancora parità nel terzo scrutinio, la elezione viene determinata per sorteggio;
- b) se i seggi da occupare sono più di uno, l'elezione viene determinata per sorteggio.

Art. 182

Ritiro di candidature a scrutinio avvenuto.

I proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono, col consenso del candidato o dei candidati, ritirare le proposte entro le ore 18 del giorno successivo al primo scrutinio.

In tal caso si procede alla immediata pubblicazione nelle forme d'uso.

Si procede alla nomina in forma tacita quando per il ritiro di proposte, il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Art. 183

Maggioranza relativa.

Nelle elezioni col sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 184

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, l'Autorità competente assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

Decesso di un candidato.

In difetto di sostituzione si presume che il gruppo interessato rinuncia a porre una nuova candidatura.

Art. 185

In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al gruppo medesimo, l'ordine di elezione viene determinato dalla sorte.

Parità di voti fra i candidati.

Art. 186

Se sono proclamati eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibile appartenenti ad un medesimo gruppo o a gruppi diversi, è considerato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Incompatibilità per parentela.
1. Nelle elezioni generali:

In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio.

Art. 187

Verificandosi incompatibilità per parentela a seguito di elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

2. Nelle elezioni complementari;

Art. 188

Se sono proclamati eletti un candidato alla carica principale e un supplente in grado di parentela incompatibile, appartengono essi al medesimo o a diversi gruppi, si esclude il supplente.

3. Fra membro e supplente.

Art. 189

Il giuramento previsto dalla presente legge è prestato secondo la seguente formula:

Giuramento o promessa solenne.

« Giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio; così Iddio mi aiuti ».

Al giuramento è equiparata la promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio ».

Art. 190

L'Ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di 15 giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione.

Opzione.

Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Il giuramento o la promessa solenne equivalgono ad opzione.

Titolo finale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Art. 191

Regolamenti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato di emanare i regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 192

Data delle prossime elezioni.

Le prossime elezioni generali avranno luogo :

- a) per i deputati al Consiglio degli Stati la prima domenica di dicembre dell'anno 1955;
- b) per i pretori la prima domenica di febbraio dell'anno 1954;
- c) per i giudici di pace la terza domenica di febbraio dell'anno 1963;
- d) per gli assessori giurati cantonali la seconda domenica di dicembre dell'anno 1953;
- e) per tutti gli altri poteri, alla scadenza del periodo di elezione in corso.

Art. 193

Disposizioni derogative.

Le disposizioni di cui alla presente legge derogano a ogni altra della legge del 5 maggio 1904 sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice che si riferisce ai ricorsi contro i cataloghi elettorali o ai termini di ricorso contro le elezioni comunali.

Art. 194

Diritto applicabile.

Sono riservate le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1920 circa l'assetto amministrativo delle Terricciuole.

Art. 195

Disposizioni abrogative.

Sono abrogati :

- 1) la legge 10 febbraio 1877 sul voto segreto;
- 2) il decreto legislativo 10 febbraio 1878 in variazione degli art. 2 e 3 della legge 10 febbraio 1877 sul voto segreto;
- 3) il decreto legislativo 29 aprile 1879 in aggiunta alla legge 10 febbraio 1877 sul voto segreto;
- 4) il decreto legislativo 27 novembre 1880 in modificazione della legge 10 febbraio 1877;
- 5) la legge cantonale 3 dicembre 1888 regolante le votazioni popolari col metodo delle schede chiuse in buste ufficiali;
- 6) il decreto legislativo 15 novembre 1905 circa l'introduzione delle buste ufficiali per tutte le votazioni;
- 7) il decreto legislativo 27 febbraio 1912 circa l'uso di buste ufficiali di colore diverso per due elezioni o votazioni contemporanee;
- 8) la legge cantonale 15 luglio 1880 circa l'esercizio dei diritti politici;
- 9) la legge cantonale 5 dicembre 1892 sulla compilazione dei cataloghi civili per le votazioni ed elezioni cantonali con le modificazioni apportatevi dai decreti legislativi 15 gennaio 1894, 30 novembre 1904 e 24 maggio 1905;
- 10) il decreto esecutivo 6 novembre 1922 concernente la tenuta di un catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale;

- 11) il decreto legislativo 25 giugno 1928 circa l'esercizio dei diritti politici dei contribuenti in arretrato nel pagamento delle imposte;
 - 12) il decreto legislativo 16 gennaio 1897 sull'esercizio del diritto di voto del personale viaggiante delle poste, delle ferrovie e dei battelli a vapore, con le modificazioni apportatevi dal decreto legislativo 31 maggio 1911;
 - 13) il regolamento di esecuzione 2 ottobre 1911 dei decreti legislativi 16 gennaio 1877 e 31 maggio 1911 circa il voto in sabato dei cittadini impiegati di pubblici servizi;
 - 14) la legge cantonale 17 dicembre 1934 sull'esercizio del diritto di voto;
 - 15) il decreto legislativo 30 novembre 1931 concernente la tessera elettorale;
 - 16) il decreto esecutivo 15 novembre 1935 concernente il rilascio dei certificati di capacità elettorale;
 - 17) il regolamento 4 gennaio 1935 concernente il voto del sabato;
 - 18) la legge 19 settembre 1872 sulle elezioni e votazioni federali;
 - 19) la legge 12 settembre 1873 in modificazione della legge 19 settembre 1872 sulle votazioni federali;
 - 20) la legge 25 maggio 1881 in modificazione della legge 12 settembre 1873;
 - 21) l'ordinanza cantonale 11 settembre 1925 circa la elezione del Consiglio Nazionale;
 - 22) il decreto esecutivo 5 ottobre 1928 circa le operazioni di voto per la nomina del Consiglio Nazionale;
 - 23) la legge cantonale 17 dicembre 1934 sulle nomine politiche (Gran Consiglio e Consiglio di Stato);
 - 24) la legge cantonale 4 novembre 1935 sulla elezione dei giurati federali;
 - 25) la legge cantonale 13 novembre 1934 sulle nomine dei deputati al Consiglio degli Stati;
 - 26) la legge 12 novembre 1931 sulla nomina dei Municipi e dei Consigli comunali;
 - 27) il regolamento 22 dicembre 1931 sulla nomina dei Municipi e dei Consigli comunali;
 - 28) gli art. da 90 a 118 della legge organica giudiziaria 24 novembre 1910, riveduta dal decreto legislativo 22 settembre 1924 e successive modifiche;
 - 29) gli art. da 160 e 165 della legge organica comunale 1. marzo 1950
- e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Art. 196

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

**Disposizione
finale.**

